REGOLAMENTO TIPO

Regolamento del verde

SOMMARIO

PREMESSA 4

TITOLO 1 – DISCIPLINA DEGLI AMBITI 5

Art. 1 - Ambiti di applicazione 5

Art. 2 - Finalità 5

Art. 3 - Interazione con altri strumenti di tutela e pianificazione 5

Art. 4 - Classificazione del Verde 5

Art. 5 - Ambiti territoriali e aree con vincoli speciali 6

Art. 6 - Norme di esclusione e facilitazioni 6

TITOLO 2 – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 8

Art. 7 - Classificazione delle specie 8

Art. 8 - Gradi di tutela del verde 8

Art. 9 - Potature e abbattimenti privati 9

Art. 10 - Interventi su piante in Tutela Semplificata 10

Art. 11 - Interventi su piante e siepi rurali in Tutela Ordinaria 10

Art. 12 - Interventi su piante in Tutela Speciale 12

Art. 13 - Condizioni generali delle autorizzazioni e obbligo di esibizione 12

Art. 14 - Criteri di sostituzione e nuovi impianti 13

Art. 15 - Trattamenti fitosanitari 13

Art. 16 - Interventi sul verde pubblico effettuati da privati 14

Art. 17 - Interventi sul verde privato eseguiti nell'ambito di pratiche edilizie 15

Art. 18 - Realizzazione di opere di urbanizzazione di iniziativa pubblica e privata 15

TITOLO 3 – NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE 16

Art. 19 - Area e volume di pertinenza degli alberi 16

Art. 20 - Attività vietate su area e volume di pertinenza degli alberi 16

Art. 21 - Danneggiamenti 17

Art. 22 - Scavi in aree verdi o in presenza di alberi 17

Art. 23 - Obblighi, divieti e modalità di scavo nelle aree di cantiere 17

TITOLO 4 – FRUIZIONE DEL VERDE PUBBLICO 19

Art. 24 - Campo d'applicazione e destinatari 19

Art. 25 - Usi consentiti delle aree verdi pubbliche 19

Art. 26 - Usi e comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche 19

Art. 27 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi 20

Art. 28 - Biciclette e velocipedi 20

Art. 29 - Giochi e attrezzature 21

Art. 30 - Animali 21

Art. 31 - Aree destinate ai cani 22

Art. 32 - Rapporto con le associazioni 22

Art. 33 - Affidamento in sponsorizzazione delle aree verdi 22

TITOLO 5 – NORME PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA 23

Art. 34 - Divieto di incendio e diserbo 23

Art. 35 - Salvaguardia e pulizia dei fossi 23

Art. 36 - Salvaguardia di specchi d'acqua 23

TITOLO 6 – OCCUPAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO 24

Art. 37 - Campo di applicazione e destinatari 24

Art. 38 - Prescrizioni da rispettare 24

Art. 39 - Ripristino dello stato dei luoghi 25

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI 26

Art. 40 - Vigilanza sul regolamento 26

Art. 41 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio 26

Art. 42 - Procedimento di riduzione in pristino 26

Art. 43 - Norme finali 27

Art. 44 - Entrata in vigore 27

ALLEGATO 1 - ELENCO ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE 28

ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE PER POTATURE 32

ALLEGATO 3 – VALORE ORNAMENTALE E VALUTAZIONE DEI DANNI 42

ALLEGATO 4 - SPECIFICHE TECNICHE AREE VERDI 46

ALLEGATO 5 – SANZIONI E DIRITTI DI SEGRETERIA 53

CONTRIBUTI TECNICI 57

1 - GLOSSARIO 57

2 – ESEMPI DI PARCHEGGI ALBERATI 60

3 – DISTANZE DAI CONFINI 61

4 – RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE TIPICHE 64

PREMESSA

L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico promuove l'applicazione di un nuovo strumento regolatore del verde pubblico e privato per i territori dei Comuni che lo compongono, ravvisando l'opportunità di uniformare, attraverso un regolamento coordinato con gli strumenti urbanistici vigenti, la gestione del patrimonio vegetale esistente e le trasformazioni del territorio secondo una visione che riconosca il “verde”, in funzione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi:

- come componente fondamentale del paesaggio
- come bene comune da tutelare per il benessere dei singoli individui e della società
- come elemento irrinunciabile per la salvaguardia dell’ambiente, presente e futuro

Le norme che compongono il presente Regolamento sono intese dunque a garantire la tutela e il miglioramento ecologico dell’ambiente urbano e rurale nella consapevolezza delle importanti funzioni svolte dal verde pubblico e privato (ecologica, estetica, climatica, storico-testimoniale, di sicurezza del territorio, sociale, ricreativa e didattica).
L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, anche in funzione della sua fruibilità da parte della collettività.

TITOLO 1 – DISCIPLINA DEGLI AMBITI

Art. 1 - Ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento tipo si applica ai territori dei Comuni che costituiscono l'Unione del Distretto Ceramico (attualmente Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Prignano sulla Secchia), a seguito dell'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. Le specifiche indicazioni di tutela dettate dal presente regolamento sono commisurate al valore intrinseco del patrimonio verde ed al contesto territoriale in cui si trovano.
2. Il regolamento si applica a tutte le aree verdi, pubbliche o private, in ambito urbano o rurale e su tutto il patrimonio verde ivi presente, indipendentemente dalla specie di appartenenza, con le esclusioni previste dall'art. 6.

Art. 2 - Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano gli interventi sul patrimonio verde di proprietà pubblica o privata, al fine di garantirne la tutela, migliorarne la consistenza quantitativa e qualitativa, favorirne la connessione ed aumentarne la biodiversità. Il Comune favorisce la fruizione delle aree verdi pubbliche, nel rispetto delle risorse naturali ivi presenti, e riconosce e promuove il ruolo dei cittadini nella gestione e nello sviluppo del verde.

Art. 3 - Interazione con altri strumenti di tutela e pianificazione

1. L'interazione del regolamento con altri strumenti pianificatori di tutela (ad esempio Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale o Riserve Naturali) viene garantito dal recepimento dei relativi vincoli e/o norme attraverso gli strumenti urbanistici vigenti, ai quali il presente regolamento fa diretto riferimento.
2. In caso di discordanza tra il presente regolamento e altre disposizioni normative gerarchicamente equivalenti, troverà applicazione la norma più restrittiva a tutela del verde.

Art. 4 - Classificazione del Verde

1. Sono definite **verde pubblico** le seguenti aree di pubblica proprietà o sulle quali sia vigente un diritto di uso pubblico:
   a) giardini e parchi
   b) giardini storici
   c) verde fluviale (parchi fluviali, altre tipologie di verde in prossimità di corsi d'acqua)
   d) aree protette (ZPS, SIC ecc.)
   e) aree boschive
   f) verde sportivo
   g) verde complementare alla viabilità (rotatorie, aiuole, bordi stradali, alberate stradali)
   h) verde cimiteriale
   i) verde all'interno dei plessi scolastici pubblici
   l) sentieri e percorsi d'interesse storico-naturalistico
   m) altro non ascrivibile al verde privato
2. Sono definiti **verde privato** tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio comunale, sui quali non sia vigente un diritto di uso pubblico.

3. Per **Albero Monumentale** si intende, ai sensi della L.10/2013:
   a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
   b) i filari e le alberature di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
   c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
4. Gli Alberi Monumentali sono censiti ai sensi della L.10/2013, che dispone gli specifici vincoli di tutela e i procedimenti autorizzativi per gli interventi.
5. Ai sensi e ai fini del presente regolamento si definiscono inoltre le **Alberature di rilevo comunale,** ovvero gli esemplari (singoli o in raggruppamento) che, sebbene non censiti come Alberi Monumentali, rivestono un particolare interesse. I criteri per l'individuazione e censimento di tali alberature sono definiti con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, e possono dettagliare le alberature meritevoli di tutela all'interno dei ***Perimetri con alberature da conservare*** identificati dal PSC. (la parte in rosso è solo per Maranello).

Art. 5 - Ambiti territoriali e aree con vincoli speciali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale viene suddiviso in ambiti, nei quali vigono differenti gradi di tutela e differenti procedure autorizzative per gli interventi di cui all'art.9.
2. Gli ambiti, che fanno riferimento alla zonizzazione urbanistica vigente, sono:
   a) **Ambito Urbano:** identificato nelle aree che il vigente PSC (o analogo strumento urbanistico) definisce come Territorio Urbanizzato o Urbanizzabile
   b) **Ambito Rurale:** identificato dalle aree che non ricadono in Ambito Urbano
3. Gli ambiti sopra specificati coprono l'intero territorio comunale; all'interno di questi sono individuate **aree di specifico interesse per la conservazione e la valorizzazione del verde**, nelle quali vigono specifici vincoli e tutele di natura storica, culturale o paesaggistica - ulteriori rispetto alle tutele disposte dal presente regolamento - derivanti da normative sovraordinate o da strumenti di pianificazione del territorio, dei quali occorre tenere conto per gli interventi sul verde.
4. Ai fini della determinazione degli ambiti territoriali e delle aree con vincoli speciali il presente regolamento fa riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Art. 6 - Norme di esclusione e facilitazioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
   a) le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura destinati alla produzione di legno, le attività florovivaistiche e tutte le attività che possono essere ricondotte alle buone pratiche agricole
   b) gli orti botanici, gli orti urbani, i vivai e simili
2. Gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di immediato pericolo per l'incolumità sono tacitamente autorizzati.
3. Nel rispetto dei contenuti del presente regolamento, gli enti sovraordinati sono esonerati dalla presentazione di domande e comunicazioni di cui agli art. 10, 11 e 12

qualora stiano svolgendo attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di messa in sicurezza di viabilità pubblica.

TITOLO 2 – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

La tutela del patrimonio arboreo e arbustivo presente sul territorio, ai sensi del Titolo I del regolamento, è applicata con criteri che differenziano la vegetazione sulla base del pregio della specie, della dimensione degli esemplari e dell'ambito territoriale di appartenenza, individuando di conseguenza differenti procedure per l'approvazione delle richieste di intervento.

Art. 7 - Classificazione delle specie

1. Le specie arboree ed arbustive presenti sul territorio vengono suddivise, ai sensi del presente regolamento, in quattro gruppi di appartenenza (esplicitati nell'Allegato 1) diversificati in funzione al valore intrinseco ed all'adeguatezza rispetto al contesto ambientale locale:

Gruppo A – Specie autoctone, di interesse ecologico, storico o testimoniale
Gruppo B – Specie appartenenti alle associazioni naturali, naturalizzate e a sufficiente adattabilità all'ambiente locale
Gruppo C – Specie vegetali non comprese nei Gruppi A, B, D
Gruppo D – Specie vegetali a rapida crescita o infestanti

2. Tali elenchi sono funzionali all'individuazione delle specie da utilizzare per interventi di sostituzione, nuove piantumazioni e per la determinazione delle procedure autorizzative delle richieste di intervento private.

3. Le alberature vengono suddivise in classi di grandezza in base alle dimensioni che le specie raggiungono a maturità, secondo lo schema seguente:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITÀ
1°grandezza	> 20 m
2°grandezza	10-20 m
3°grandezza	< 10 m

Art. 8 - Gradi di tutela del verde

1. Con riferimento al patrimonio arboreo ed arbustivo, vengono individuati di seguito tre gradi progressivi di tutela, a cui corrispondono diverse procedure autorizzative per abbattimenti e potature.

a) **Tutela Semplificata,** che si applica a:
1) esemplari appartenenti al gruppo D aventi circonferenza compresa tra 40 cm e 150 cm misurata a 100 cm da terra[1]
2) piante secche

b) **Tutela Ordinaria**, che si applica a:
1) piante con circonferenza del fusto maggiore di 40 cm misurata a 100 cm da terra[1] per le specie dei gruppi A, B, C
2) piante con circonferenza del fusto maggiore di 150 cm misurata a 100 cm da terra[1] per le specie del gruppo D
3) siepi del gruppo A e B in ambito rurale

[1] In caso di piante policormiche, si considera la somma delle circonferenze dei singoli cormi

c) **Tutela Speciale**, che si applica a piante con circonferenza del fusto superiore a 40 [1] cm misurata a 100 cm da terra, fatta salva l'applicazione di norme sovraordinate vigenti, presenti in:
1) Zone di Tutela Naturalistica (art. 24 del PTCP)
2) Perimetri includenti alberature da conservare e alberature di particolare pregio individuate dagli strumenti urbanistici (art. 20 del PSC) - (vale solo per Maranello)
3) Sistema forestale boschivo (art.21 PTCP)
4) Aree Protette (SIC e Riserve), Siti rete Natura 2000, Corridoi Ecologici
5) Aree limitrofe a corsi d'acqua e laghi (Zone di tutela ordinaria art. 9c del PTCP)
6) Giardini storici e strutture di interesse storico testimoniale (Ville storiche)
7) Alberature monumentali tutelate dalla Regione o dallo Stato
8) Alberature e siepi di rilievo comunale (per Formigine)

Art. 9 - Potature e abbattimenti privati

1. Ai fini del presente regolamento si considerano due tipologie di interventi sul patrimonio arboreo, la potatura e l'abbattimento.

2. Sono considerati potatura gli interventi, eseguiti secondo le modalità definite nell'Allegato 2, finalizzati al mantenimento, contenimento, riequilibratura, ringiovanimento e risanamento delle alberature.

3. La potatura di norma può essere effettuata dal **1 novembre al 15 marzo e dal 1 luglio al 31 agosto**. Potature al di fuori dei periodi sopra indicati possono essere consentite, per esigenze particolari, purché le piante non si trovino nella fase di germogliazione.

4. Gli interventi di capitozzatura, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità del tronco, sono invece equiparati ad abbattimenti per l'effetto distruttivo che essi hanno sulle piante.

5. Salvo quanto espresso all'art. 18 o in caso di opere di interesse pubblico, l'abbattimento è consentito in casi di stretta necessità, di norma solo quando si ravvisano una o più delle seguenti condizioni:
a) gli alberi versano in uno stato vegetativo irrimediabilmente compromesso;
b) gli alberi presentano gravi problemi di carattere fitosanitario;
c) gli alberi provocano lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o in fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisori ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;
d) gli alberi non rispettano le disposizioni contenute all'interno del Codice Civile (o se esistente della Raccolta Provinciale degli Usi), del Codice della Strada o di altre normative che incidano sulla sicurezza di persone o cose;
e) gli alberi risultano ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, a distanze per le quali sia necessario intervenire con drastici interventi di potatura che ne alterano in modo irreversibile la naturale struttura della chioma e, di conseguenza, ne compromettono il vigore e la stabilità meccanica;
f) gli alberi impediscono l'esecuzione di opere indispensabili per adeguamenti normativi oppure l'esecuzione di interventi di manutenzione, solo nei casi in cui non vi siano soluzioni alternative praticabili come ad esempio gli interventi cesori;
g) gli alberi insistono su aree di superficie inappropriata, limitante per il loro sviluppo.

6. Gli interventi di abbattimento o potatura sono soggetti alle procedure indicate negli articoli seguenti, differenziate in base al grado di tutela definito all'art.8.

[1] In caso di piante policormiche, si considera la somma delle circonferenze dei singoli cormi

7. Per ogni abbattimento è obbligatoria la piantumazione sostitutiva di esemplari arborei o arbustivi, come specificato dagli artt. 10, 11, 12, da condurre nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14.
8. Il mantenimento delle aree verdi e gli interventi di potatura, ripiantumazione o abbattimenti di piante e arbusti ricadono nella sfera di competenza e responsabilità dei loro proprietari, ed è estesa in solido, ai fini del presente regolamento, agli esecutori materiali degli interventi.
9. Sono titolati alla presentazione di comunicazioni o richieste di autorizzazione per interventi sul verde privato i proprietari, il legale rappresentante in caso di società proprietaria, l'amministratore o il rappresentante di condominio dotati di delega o in possesso di deliberazione dell'assemblea condominiale.
10. Le autorizzazioni, tacite od esplicite, disciplinate dal presente regolamento, decadono decorsi sei mesi dalla data di ricezione al protocollo, fatta eccezione per i casi in cui sia stata concessa per un diverso periodo l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione degli interventi.

Art. 10 - Interventi su piante in Tutela Semplificata

1. Gli interventi di potatura su piante ed arbusti ricadenti in Tutela Semplificata ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a), eseguiti nei periodi consentiti (art. 9 comma 3) e nel rispetto delle modalità definite nell'Allegato 2, non necessitano di alcuna comunicazione o autorizzazione.
2. Gli interventi per l'abbattimento di piante o potatura nei periodi non consentiti, sono soggetti alla procedura seguente:
   a) il soggetto titolato presenta comunicazione al Comune, secondo la modulistica in carta libera all'uopo predisposta, specificando le motivazioni dell'intervento e fornendo tutti gli elementi necessari per l'inquadramento ed il riconoscimento delle piante (ubicazione, documentazione fotografica);
   b) qualora la comunicazione sia carente di informazioni, il servizio tecnico comunale può interrompere i tempi del procedimento amministrativo per l'acquisizione delle necessarie integrazioni per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la comunicazione è automaticamente annullata.
   c) La comunicazione correttamente formulata è tacitamente autorizzata dopo 7 (sette) giorni effettivi dalla data di ricezione al protocollo.
3. Gli interventi in procedura semplificata sono soggetti a controllo a campione da parte del Comune.
4. Qualora la realizzazione dell'intervento necessiti l'occupazione di suolo pubblico, il soggetto titolato deve presentare le opportune richieste agli uffici comunali competenti.
5. Ogni abbattimento di piante comporta l'obbligo di provvedere alla piantumazione sostitutiva di altri esemplari arborei o arbustivi in pari numero, entro 18 mesi dalla data di ricezione al protocollo della domanda di abbattimento, secondo le indicazioni di cui all'art. 14.

Art. 11 - Interventi su piante e siepi rurali in Tutela Ordinaria

1. Gli interventi di potatura su piante ed arbusti assoggettati alla Tutela Ordinaria di cui all'art. 8 comma 1 lettera b), qualora eseguiti nei periodi consentiti (art.9 comma 3) e nel rispetto delle modalità definite nell'Allegato 2, non necessitano di alcuna comunicazione o autorizzazione.

2. Sono soggette a Tutela Ordinaria le siepi campestri generalmente intese, di proprietà pubblica e privata, ubicate in ambito rurale, eccetto quelle di pertinenza di edifici.

3. Le siepi e i macchioni arbustivi devono essere tutelate e salvaguardate: la loro manutenzione deve preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa; è vietato ogni tipo di azione che possa arrecare loro un danneggiamento.

4. Gli interventi per l'abbattimento di piante e siepi in Tutela Ordinaria, o per la loro potatura nei periodi non consentiti, possono essere autorizzati dal Servizio tecnico comunale competente, a seguito di apposita richiesta, secondo la procedura seguente:

a) il soggetto titolato (art. 9 comma 9) presenta richiesta al Comune, secondo la modulistica in carta libera all'uopo predisposta, specificando le motivazioni dell'intervento e fornendo tutti gli elementi necessari per l'inquadramento ed il riconoscimento delle alberature o della siepe rurale (ubicazione, documentazione fotografica);
b) il Servizio tecnico comunale competente esegue una istruttoria tecnica sulla domanda (con particolare riferimento alla verifica dell'ambito territoriale di appartenenza), accertandone la completezza formale, ed esegue eventualmente un sopralluogo per appurare in concreto le motivazioni della richiesta;
c) qualora la comunicazione sia carente di informazioni, il servizio tecnico comunale può interrompere i tempi del procedimento amministrativo per l'acquisizione delle necessarie integrazioni per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la comunicazione è automaticamente annullata;
d) la richiesta correttamente formulata è tacitamente autorizzata decorsi 30 giorni effettivi dalla data di ricezione al protocollo;
e) in caso di richiesta specifica da parte del soggetto titolato, il servizio tecnico comunale può esprimere un nulla osta per iscritto nel tempo massimo di 7 giorni dalla data di ricezione al protocollo, previo pagamento del relativo diritto di segreteria (Allegato 5);
f) nel caso in cui non siano ravvisate condizioni tali da giustificare l'abbattimento, la richiesta sarà diniegata, entro i termini di chiusura del procedimento, con comunicazione scritta contenente le motivazioni del diniego;
g) qualora la realizzazione dell'intervento necessiti l'occupazione di suolo pubblico, il soggetto titolato deve presentare le opportune richieste agli uffici comunali competenti.

5. Ogni abbattimento di piante comporta l'obbligo di provvedere alla piantumazione sostitutiva di altri esemplari arborei o arbustivi in pari numero, da realizzarsi entro 18 mesi dalla data di ricezione al protocollo della domanda di abbattimento, secondo le indicazioni di cui all'art. 14.

6. Ogni abbattimento di siepi rurali comporta l'obbligo di provvedere alla piantumazione sostitutiva di tanti metri lineari di siepe in sostituzione di quelli eventualmente abbattuti, da realizzarsi entro il termine di 18 mesi dalla data di ricezione al protocollo della richiesta di abbattimento. Non sono previste forme compensative, in considerazione dell'alto valore ecologico delle siepi in ambito rurale.

7. Possono essere favorevolmente valutati gli abbattimenti rientranti in progetti di riqualificazione delle aree verdi che comportino, a giudizio del Servizio tecnico comunale competente, un miglioramento ecologico dell'ambiente esistente attraverso un maggior avvicinamento alla vegetazione potenziale del territorio.

Art. 12 - Interventi su piante in Tutela Speciale

1. Gli interventi di potatura o abbattimento su piante assoggettate a Tutela Speciale di cui all'art. 8 comma 1 lettera c) sono sottoposti alla procedura analoga prevista per le piante in Tutela Ordinaria di cui all'art. 11 del presente regolamento, e nel contempo devono soddisfare le specifiche procedure previste dalle norme sovraordinate in base a cui la Tutela Speciale è posta. Le autorizzazioni all'abbattimento di piante in Tutela Speciale non prevedono la formula del silenzio assenso.
2. L'iter di approvazione comunale di cui all'art. 11 non può sostituire le autorizzazioni o i nulla osta necessari previsti da tali norme. I servizi tecnici comunali eseguono un sopralluogo e quando possibile, provvedono a coordinare i procedimenti di verifica ed autorizzazione comunali con quelli di altri Enti Locali, al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti da parte del cittadino. L'abbattimento può essere subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del parere del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena.
3. L'abbattimento delle piante, qualora autorizzato, è comunque subordinato alla piantumazione, all'interno dello lotto interessato all'abbattimento, di esemplari della medesima specie il cui numero varierà in funzione della circonferenza della pianta abbattuta:
   a) circonferenza compresa tra 40 e 80 cm: sostituzione con n. 1 pianta
   b) circonferenza compresa tra 81 e 120 cm: sostituzione con n. 2 piante
   c) circonferenza compresa tra 121 e 160 cm: sostituzione con n. 3 piante
   d) per dimensioni superiori, una pianta in più ogni 40 cm. di maggiore circonferenza
4. La piantumazione in sostituzione è effettuata nel rispetto dei criteri di impianto di cui al successivo art.14; la sostituzione con piante di specie diverse deve essere debitamente motivata e concordata con l' Amministrazione.
5. L'abbattimento non autorizzato o il danneggiamento di piante in tutela speciale è soggetto oltre alle sanzioni amministrative di cui al Titolo 7, anche alla riduzione in pristino tramite risarcimento del valore ornamentale della pianta calcolato secondo i criteri definiti nell'Allegato 3.

Art. 13 - Condizioni generali delle autorizzazioni e obbligo di esibizione

1. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento sono rilasciate a soggetti titolati ai sensi dell'art. 9 comma 9, fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
2. Il proprietario, il soggetto titolato ai sensi dell'art.9 comma 9 e gli esecutori dei lavori autorizzati sono interamente responsabili dei danni provocati a cose o persone durante la loro esecuzione.
3. Il soggetto titolato e l'esecutore dei lavori devono tenere a disposizione, sul luogo dell'intervento, l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione ottenuta o frontespizio della comunicazione che abbia conseguito il silenzio/assenso.
4. Il soggetto responsabile dell'intervento qualora il cantiere crei interferenza con la circolazioni stradale o la pubblica viabilità, deve chiedere agli uffici preposti l'emanazione di apposita ordinanza che disciplini la modifica temporanea della viabilità ed i criteri di allestimento del cantiere, secondo le norme ed i regolamenti vigenti.

Art. 14 - Criteri di sostituzione e nuovi impianti

1. Ogni abbattimento di piante o arbusti comporta l'obbligo di provvedere alla piantumazione sostitutiva di altri esemplari arborei o arbustivi il cui numero varierà in funzione del grado di tutela.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano per tanto in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi: negli ambiti rurali occorre preservare rigidamente la naturalità e le forme tipiche del paesaggio e selezionare le essenze per il loro valore ecologico e ambientale, mentre negli ambiti urbani è ammessa una maggiore elasticità nella scelta delle essenze, in considerazione della maggiore importanza attribuita ai valori estetici ed ornamentali in un contesto a forte antropizzazione.
3. Nella scelta delle specie occorre osservare i seguenti criteri, rispettando eventuali specifiche prescrizioni richieste dal Servizio tecnico comunale:
   a) **ambito rurale:** Nei nuovi impianti e nelle sostituzioni possono essere utilizzati esemplari appartenenti ai gruppi "A" e "B", escludendo le varietà ornamentali. All'interno delle aree cortilive, nel caso in cui siano presenti aree pertinenziali all'edificio rurale è ammesso l'impianto di arbusti appartenenti al gruppo "C".
   b) **ambito urbano:** Nei nuovi impianti e nelle sostituzioni possono essere utilizzati esemplari appartenenti ai gruppi "A", "B" e "C", anche nelle varietà ornamentali. Sono possibili deroghe, autorizzate dal Servizio tecnico comunale competente, nel caso di parchi e giardini storici, ovvero di progetti in contesti peculiari.
4. Gli alberi messi a dimora in sostituzione di piante abbattute devono essere materiale vivaistico di prima scelta, privi di lesioni, in ottime condizioni ed avere una circonferenza del fusto non inferiore a 12 cm misurata a 1 m di altezza. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, devono essere in vaso con diametro non inferiore a 16/18 cm. Le essenze arboree/arbustive devono essere poste a dimora a regola d'arte assicurandone le condizioni ideali per lo sviluppo al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento.
5. Qualora sia verificato che la sostituzione sul luogo dell'abbattimento sia inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, la piantumazione sostitutiva potrà essere compensata:
   a) fornendo all'Amministrazione comunale esemplari arborei in pari numero rispetto alle mancate sostituzioni, nei tempi e modi che saranno stabiliti dai servizi comunali competenti e versando una quota relativa agli oneri di messa a dimora definita nell'Allegato 5;
   b) versando all'Amministrazione comunale per ogni pianta non sostituita un importo forfettario definito nell'Allegato 5 (opzione attuabile per interventi sostitutivi di piante abbattute ricadenti in Tutela Semplificata e Ordinaria). Gli importi compensativi introitati saranno destinati dall'Amministrazione comunale alla gestione del verde pubblico.
6. L'avvenuta piantumazione sostitutiva deve essere comunicata al Comune, utilizzando l'apposita modulistica, entro i successivi 15 giorni dalla scadenza dei 18 mesi dalla data di ricezione al protocollo della richiesta di abbattimento.

Art. 15 - Trattamenti fitosanitari

1. Fatto salvo il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lotta obbligatoria contro la diffusione di malattie fitosanitarie, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 500 del Codice Penale in materia di diffusione delle malattie delle piante o degli

animali, i proprietari di aree verdi private hanno l'obbligo di denunciare formalmente e tempestivamente l'insorgenza di attacchi parassitari all'Amministrazione comunale e al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, al fine di limitare la diffusione di agenti patogeni pericolosi per la salvaguardia del patrimonio verde.

2. Si raccomanda, al fine di favorire il regolare sviluppo delle piante e le loro naturali capacità di difesa ed adattamento, l'adozione delle seguenti misure preventive:

a) scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
b) impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
c) difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
d) adeguata preparazione dei siti di impianto;
e) rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (vedi art. 19).

3. Qualora sia necessario intervenire con prodotti fitosanitari, comunque tra quelli registrati presso il Ministero della Salute, occorre privilegiare quelli a basso impatto ambientale, utilizzando la minor quantità utile di prodotto possibile nel rigoroso rispetto di tutte le condizioni fornite dal produttore (tempi, modi, quantità di utilizzo e relative misure di sicurezza) e ponendo massima attenzione alle eventuali "frasi di rischio" (frasi R) e "consigli di prudenza" (frasi S).

4. Sono comunque da preferire i prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica (rif. allegato IIB del Regolamento CE 2092/91), ed è sconsigliato l'utilizzo di prodotti etichettati come "pericolosi".

5. E' ammesso l'utilizzo di prodotti diserbanti solo per contrastare la significativa presenza di erbe infestanti su strade asfaltate, marciapiedi, cordonate stradali e pedonali, senza mai interessare direttamente il suolo naturale e prestando particolare attenzione e cautela in caso di vicinanza di corpi idrici.

Art. 16 - Interventi sul verde pubblico effettuati da privati

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale per i reati contro il patrimonio, sono vietati la potatura, l'abbattimento e il danneggiamento di piante appartenenti al patrimonio comunale; l'infrazione di tali divieti è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa così come disposto all'art. 41 del presente Regolamento e determinata nell'Allegato 5, e di una sanzione accessoria pari al valore ornamentale della pianta calcolato secondo l'Allegato 3 ed il ripristino attraverso la piantumazione in sostituzione.

2. Qualora, in casi del tutto eccezionali, si renda inevitabile un qual si voglia intervento da parte di soggetti privati sul patrimonio del verde pubblico comunale generalmente inteso (piante, siepi, arbusti, aiuole, manto erboso di parchi e giardini ecc.), questo deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

3. L'autorizzazione è subordinata al parere del Servizio tecnico comunale competente, che si esprime entro 30 gg. dalla domanda, termine passibile di una sola interruzione per la richiesta di integrazioni. In caso di interventi effettuati su alberature monumentali è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una apposita fideiussione di importo pari al valore ornamentale della pianta stessa calcolato secondo l'Allegato 3, a garanzia del patrimonio verde pubblico.

Art. 17 - Interventi sul verde privato eseguiti nell'ambito di pratiche edilizie

1. Per gli interventi che interferiscono o modificano lo stato di fatto del verde arboreo o arbustivo previsti nell'ambito di opere edilizie assoggettate al rilascio di un atto autorizzativo, la domanda di abbattimento costituisce endoprocedimento della pratica edilizia. L'autorizzazione all'abbattimento acquisisce efficacia contestualmente al rilascio del titolo abilitativo.

2. Quando gli interventi sul verde sono previsti nell'ambito di opere edilizie diverse rispetto a quanto indicato al comma 1, deve essere ottenuta preventiva o tacita autorizzazione all'abbattimento, secondo le procedure previste per i relativi gradi di tutela.

3. Per gli interventi edilizi di cui ai commi 1 e 2 è necessario presentare adeguata documentazione tecnica in cui siano evidenziati i seguenti contenuti:

a) rilievo grafico del verde esistente con individuazione puntuale delle essenze oggetto di richiesta di abbattimento;
b) documentazione fotografica delle essenze oggetto di richiesta di abbattimento;
c) progetto di allestimento del verde con indicazione delle piantumazioni sostitutive nel rispetto dei contenuti disposti dall'art. 14;
d) evidenza del rispetto dei contenuti in merito alla protezione delle piante durante le fasi di cantiere riportati agli artt. 20, 21, 22 e 23 del presente regolamento.

Art. 18 - Realizzazione di opere di urbanizzazione di iniziativa pubblica e privata

1. La progettazione del verde, sia di iniziativa pubblica che privata, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni dell'Allegato 4 del presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti.

TITOLO 3 – NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE

Art. 19 - Area e volume di pertinenza degli alberi

1. Nell'Allegato 1 del presente regolamento sono riportate le classi di grandezza delle specie arboree più comuni del territorio.

2. Si definisce **"Area di Pertinenza"** di un albero la proiezione a terra dello sviluppo dei suoi apparati, aereo e radicale, identificata per semplicità nel cerchio (centrato al fusto dell'albero) avente il raggio di dimensione rapportata alla circonferenza del tronco (misurata all'altezza di 1 m) secondo lo schema seguente:

CIRCONFERENZA DEL TRONCO	RAGGIO AREA DI PERTINENZA
da 65 a 110 cm	4 m
da 110 a 155 cm	5 m
da 155 a 250 cm	7 m
> 250 cm	9 m

3. Si definisce **"Volume di Pertinenza"** di un albero il volume del solido cilindrico determinato dalla proiezione della sua Area di Pertinenza al di sopra ed al di sotto della quota del piano campagna come segue:

a) altezza al di sopra del piano di campagna pari all'altezza naturale dell'esemplare arboreo, ovvero quella rilevata dal colletto alla cima senza che questa abbia subito riduzioni con interventi cesori non conformi al presente regolamento; in caso di riduzioni difformi, l'altezza considerata è quella tipicamente raggiunta a maturità dalla specie di appartenenza.

b) profondità al di sotto del piano di campagna dipendente dalla circonferenza del tronco (misurata all'altezza di 1 m) secondo lo schema seguente:

CIRCONFERENZA DEL TRONCO	PROFONDITÀ
da 65 a 110 cm	2 m
da 110 a 155 cm	2,5 m
da 155 a 250 cm	3,5 m
> 250 cm	5 m

Art. 20 - Attività vietate su area e volume di pertinenza degli alberi

1. Sull'area e nel volume di pertinenza degli alberi è vietata ogni attività che arrechi danno al loro normale sviluppo o alla loro vitalità, ovvero che possa causarne il deperimento o la morte, quali:

a) l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% dell'area di pertinenza;
b) qualsiasi modificazione del piano di campagna;
c) scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno;
d) il ricoprimento dell'apparato radicale che non sia di terreno agrario;
e) lo spargimento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi, in particolare di sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque reflue, pietre e materiali ferrosi;
f) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;

g) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
h) il deposito di materiali o attrezzature nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
i) il transito di mezzi.

Art. 21 - Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta sono considerati a tutti gli effetti e ai sensi del presente regolamento come abbattimenti non autorizzati e quindi sanzionati come tali.

2. Costituiscono eccezione al presente articolo la dispersione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica.

3. E' vietato utilizzare aree a verde pubblico per depositi anche temporanei di materiale, che possa danneggiare il manto erboso.

Art. 22 - Scavi in aree verdi o in presenza di alberi

1. I lavori di scavo e di manomissione su aree verdi e alberate pubbliche effettuati da soggetti diversi dall'Amministrazione, sono soggetti ad esame e parere tecnico vincolante da parte del servizio competente; gli interventi dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:
a) planimetria quotata che individui le presenze arboree ed arbustive su una porzione di terreno di almeno venti metri oltre il limite dell'intervento;
b) rilievo grafico del verde esistente con individuazione puntuale delle specie e della relativa circonferenza del fusto misurata a 100 cm da terra;
c) relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione;
d) documentazione fotografica;
e) dichiarazione del richiedente contenente l'impegno ad eseguire a propria cura e spese i necessari ripristini del verde e gli interventi agronomici specializzati eventualmente richiesti dagli uffici competenti (sia preparatori che successivi all'intervento), oltre all'impegno ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
f) una fidejussione a garanzia per interventi che vedono interessate Alberature Monumentali, di importo pari al valore ornamentale della pianta stessa calcolato secondo i criteri dell'Allegato 3.

2. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte nell'autorizzazione rilasciata dal servizio competente.

3. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere preventivamente autorizzate dal servizio competente.

Art. 23 - Obblighi, divieti e modalità di scavo nelle aree di cantiere

Obblighi

1. Gli alberi presenti nelle aree di cantiere devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere. La protezione deve essere realizzata con un sistema idoneo che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

3. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Divieti

4. Oltre ai divieti previsti dall'art. 20, nelle aree e volumi di pertinenza delle piante è vietato:

a) il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
c) effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici se condotti a distanze inferiori rispetto a quelle indicate ai successivi commi 5, 6 e 7;

Modalità di scavo

5. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con una circonferenza maggiore di 250 cm;
b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

6. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

7. Le radici principali/primarie devono essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite.

8. Gli scavi in prossimità delle alberature non devono restare aperti per più di una settimana; in caso di interruzione dei lavori gli scavi devono essere riempiti provvisoriamente e le radici protette con juta o altro materiale idoneo e mantenute umide; in caso di gelo si dovranno adottare misure atte alla protezione delle radici.

TITOLO 4 – FRUIZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 24 - Campo d'applicazione e destinatari

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico date in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.
2. L'Amministrazione Comunale adotta, quando necessario, regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi o giardini, che integrano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 25 - Usi consentiti delle aree verdi pubbliche

1. Agli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente regolamento, è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse specifiche disposizioni espressamente indicate nelle tabelle esposte al loro ingresso.
2. Le aree verdi pubbliche sono riservate al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero e ad attività sociali e/o ricreative.
3. Sono vietate tutte le attività che possono arrecare danno all'area verde o disturbo ai frequentatori della stessa e quelle specificatamente vietate dalla regolamentazione per le singole aree verdi.

Art. 26 - Usi e comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche

1. La fruizione delle aree verdi deve essere condotta nel rispetto dell'ambiente, mantenendo comportamenti corretti tali da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza, rispettando le attrezzature e le dotazioni presenti.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito vengono elencate le attività e i comportamenti vietati che possono arrecare danno o degrado alle aree verdi:
   a) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori dei contenitori di raccolta;
   b) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
   c) impermeabilizzare il suolo;
   d) effettuare scavi non autorizzati;
   e) aprire passaggi pedonali o carrabili da aree private su aree verdi pubbliche;
   f) eliminare o danneggiare alberi, arbusti o parte di essi;
   g) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali/perenni e strato superficiale di terreno;
   h) calpestare le aiuole fiorite o i siti erbosi ove sia espressamente vietato attraverso l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
   i) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
   j) ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
   k) danneggiare o imbrattare segnaletica, giochi o elementi di arredo;
   l) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;

3. E’ vietato fare un utilizzo improprio degli spazi verdi; oltre al rispetto di eventuali specifici divieti segnalati all'interno delle singole aree, negli spazi a verde pubblico è, ad esempio, tassativamente vietato:

a) affiggere o appendere sui tronchi degli alberi o sugli arbusti materiale o strutture di qualsiasi genere (volantini, manifesti, cartelli segnaletici, capanne, altalene, amache, ecc...) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzato;
b) mettere a dimora piante senza l'assenso dell’ufficio competente del Comune;
c) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
d) accatastare materiale infiammabile o accendere fuochi, salvo casi debitamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale. Nei parchi in cui sono presenti strutture dedicate all’uso dei barbecue, questi devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo di tali strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
e) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
f) provocare rumori e schiamazzi e fare uso di radio, strumenti sonori o musicali che possano disturbare le persone presenti nei parchi, nei giardini e nelle abitazioni limitrofe, con riferimento agli orari prescritti dai regolamenti di Polizia Urbana in vigore, salvo nel caso in cui si sia in possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dall’Amministrazione Comunale;
g) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
h) l’utilizzo di modelli con motore a scoppio all’interno dei parchi ed aree verdi.

4. Sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

5. All’interno delle aree verdi pubbliche è fatto obbligo di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta gettandoli negli appositi contenitori e segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

Art. 27 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

a) motocarrozzelle per il trasporto di persone con difficoltà motoria;
b) mezzi di soccorso;
c) mezzi di vigilanza in servizio;
d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
e) mezzi specificatamente autorizzati dall’Amministrazione (commercio, carico e scarico, servitù di passaggio …) che dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Art. 28 - Biciclette e velocipedi

1. Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a velocipedi qualora arrechino danno alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericolo per gli utenti.
3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibile danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano.

Art. 29 - Giochi e attrezzature

1. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla cartellonistica presente.
2. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
3. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi danneggiati al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione, fermo restando che spetta alla persona adulta, che accompagna il minore, verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature.

Art. 30 - Animali

1. E’ vietato disturbare, catturare, danneggiare o uccidere gli animali, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse sono legate per la sopravvivenza, fatto salvo le attività svolte da personale autorizzato.
2. Il soccorso di animali selvatici feriti o in difficoltà può essere effettuato solo da personale specializzato e autorizzato. Il cittadino avrà l’obbligo di segnalare agli uffici competenti quanto rilevato, dando informazioni utili per recuperare/soccorrere l’animale ferito o in difficoltà.
3. E’ vietata l’immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni e autoctoni, fatta salva l’immissione da parte di personale specializzato ed autorizzato.
4. E’ tassativamente vietato, tranne che al personale espressamente autorizzato, somministrare cibo agli animali.
5. Le operazioni di manutenzione sul verde, operate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono essere effettuate con l’adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi di specie indicate dalle direttive CE.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, all’interno di qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico, hanno l’obbligo di:
   a) condurre gli animali al guinzaglio (fatte salve le aree destinate allo sgambamento);
   b) detenere sempre la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo;
   c) raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo;
   d) detenere apposita paletta o strumento idoneo per la raccolta degli escrementi, da mostrare su richiesta degli Agenti di vigilanza.
7. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

8. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento da parchi e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto di museruola e guinzaglio.

Art. 31 - Aree destinate ai cani

1. L'accesso alle aree di sgambamento è consentito a tutti i cani accompagnati e regolarmente iscritti all'anagrafe canina, curati e vaccinati.
2. All'interno delle aree gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di guinzaglio e trattenere gli animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.
3. All'interno delle aree, i cani possono essere liberati da guinzaglio e museruola, sotto il controllo e la completa responsabilità dell'accompagnatore, nel rispetto degli altri frequentatori.
4. All'interno delle aree vi è inoltre l'obbligo di:
   a) custodire i cani in modo da non molestare persone e/o altri animali o provocare danni alle attrezzature e al verde;
   b) raccogliere gli escrementi e conferirli negli appositi contenitori porta-rifiuti;
   c) avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti;
   d) non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere;
   e) non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti.
5. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.
6. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dei cani dalle aree di sgambamento, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Art. 32 - Rapporto con le associazioni

1. L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.
2. A tal fine l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, può stipulare convenzioni con Associazioni o gruppi organizzati per regolare i rapporti di collaborazione e le attività affidate ai sensi del comma precedente, secondo i principi di tutela del verde espressi dal presente regolamento.

Art. 33 - Affidamento in sponsorizzazione delle aree verdi

1. L'Amministrazione comunale può affidare, nel rispetto delle norme sovraordinate, a persone fisiche o giuridiche la manutenzione di aree a verde pubblico, interventi di sistemazione del verde o dell'arredo dei parchi, tramite sponsorizzazioni, convenzioni, o altre forme di collaborazione pubblico/privato, a titolo gratuito e non.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono approvati e regolamentati con opportuni atti ad evidenza pubblica.

TITOLO 5 – NORME PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 34 - Divieto di incendio e diserbo

1. E' vietato, in tutto il territorio comunale, incendiare o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, allo scopo di eliminare l'erba e le canne.
2. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, e previa comunicazione scritta su carta libera o e-mail al servizio competente entro le precedenti 48 ore, è consentita l'eliminazione col fuoco dei residui di potatura di alberature e di vigneti, a condizione che i fuochi siano attivati in aperta campagna a distanza di almeno 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai cumuli di paglia, fieno, biade e da qualsiasi altro deposito combustibile.
3. Il fuoco dovrà essere acceso con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino al suo completo spegnimento ed il terreno su cui si intende effettuare l'abbruciamento dovrà essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.
4. Nei periodi di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi individuati dalla Protezione Civile Regionale, valgono le disposizioni dettate dalle allerte diramate.

Art. 35 - Salvaguardia e pulizia dei fossi

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana, da leggi e regolamenti di Pubblica Sicurezza, i frontisti (proprietari, locatari e tutti coloro che hanno diritto reale di godimento su terreni che confinano con strade comunali o vicinali) devono provvedere:
   a) allo sfalcio e pulizia dei fossi di scolo o irrigazione;
   b) alla potatura dei rami di alberi o siepi che, protesi oltre il ciglio stradale, creino intralcio o danno per la circolazione;
2. E' vietato sopprimere, tombinare, modificare il deflusso di fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo senza le necessarie autorizzazioni.
3. Da tale disciplina sono esclusi gli interventi, eseguiti dai Consorzi di Bonifica ed altri enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 36 - Salvaguardia di specchi d'acqua

1. Gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato il loro tombamento che non sia motivato da esigenze igienico-sanitarie, che dovranno essere debitamente certificate dalle Autorità competenti. Tutti gli interventi di tombamento devono essere comunque autorizzati dagli enti competenti.
2. Negli specchi d'acqua e nei fossati è vietato lo scarico di rifiuti, sostanze inquinanti e liquami.

TITOLO 6 – OCCUPAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 37 - Campo di applicazione e destinatari

1. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici/privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo all'interno delle aree verdi comunali, nel rispetto del presente regolamento e del regolamento in vigore relativo alle occupazioni di suolo pubblico.
2. In particolare sono assoggettati a preventiva autorizzazione le occupazioni, anche temporanee, degli spazi adibiti a verde pubblico per l'installazione di chioschi, arredi, transenne, strutture pubblicitarie o per l'effettuazione di cantieri, feste, banchetti, manifestazioni e simili.
3. Il rilascio di tale autorizzazione segue le procedure previste dal vigente regolamento disciplinante l'occupazione del suolo pubblico. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
4. Restano a carico dei richiedenti o degli organizzatori dell'evento le prescrizioni dettagliate dai seguenti articoli.

Art. 38 - Prescrizioni da rispettare

1. La manifestazione o il cantiere, di seguito evento, non deve provocare alcun danneggiamento al verde pubblico, a persone, arredi e infrastrutture esistenti, pertanto gli organizzatori dovranno porre la massima cura nelle sue diverse fasi di organizzazione e svolgimento.
2. La collocazione di strutture temporanee utilizzate durante l'evento su aree a verde pubblico è soggetta a parere dell'ufficio tecnico competente.
3. I rifiuti di qualsiasi genere, compreso i residui alimentari caduti al suolo, devono essere raccolti e smaltiti mediante raccolta differenziata.
4. Non è ammesso il deposito (anche all'interno di sacchetti), dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi pubblici.
5. E' vietato l'accesso e la sosta di automezzi all'interno delle aree verdi se non per il tempo necessario all'allestimento dell'evento (carico/scarico materiale).
6. Devono essere evitati scarichi d'acqua sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igienico-sanitarie richieste dalla condizione dei luoghi, imposte dai regolamenti comunali e da altre autorità.
7. Durante la tenuta dell'evento, restano valide tutte le norme vigenti e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc.
8. Il Comune può porre immediate limitazioni alla concessione già rilasciata per l'occupazione dell'area a verde pubblico in caso di necessità successivamente emerse.
9. Il concessionario deve detenere sul luogo dell'occupazione, l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione ottenuta, a disposizione degli addetti preposti al controllo.
10. L'autorizzazione per l'uso dell'area verde non sostituisce le eventuali autorizzazioni necessarie per la effettuazione di pubblici spettacoli, la somministrazione di cibi e bevande e per lo svolgimento di manifestazioni in generale rilasciate dagli uffici competenti.

11. Sono a carico dei richiedenti, tutte le spese e le operazioni inerenti, la pulizia dell'area e il ripristino dei luoghi, che devono avvenire obbligatoriamente al termine dell'evento stesso.

Art. 39 - Ripristino dello stato dei luoghi

1. L'area oggetto di occupazione dovrà, al termine della stessa, essere riconsegnata senza alcun tipo di alterazione. In caso di inadempienza sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale emettere un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà al ripristino con spese a carico del concessionario.

2. Il mancato rispetto di questa norma potrà essere motivo di diniego della fruizione da parte dei medesimi organizzatori per le successive manifestazioni.

3. La valutazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio verde pubblico sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale secondo quanto disposto dall'Allegato 3 del presente regolamento.

4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata rilasciata autorizzazione al passaggio di veicoli a motore su un'area a verde pubblico, per effettuare operazioni di carico/scarico e similari.

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Vigilanza sul regolamento

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale Comuni Modenesi Distretto Ceramico / dalla Polizia Municipale, dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Polizia Provinciale, dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dai soggetti eventualmente individuati ai sensi dell'art. 13 Legge 24.11.1981 n. 689 (agenti accertatori) ed ai sensi dell'art. 8 Legge Regione Emilia Romagna n. 24 del 04.12.2003 (volontari), e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei servizi ambientali e tecnici secondo le competenze.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia (Legge Regionale 23/89) per la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.

Art. 41 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate nell'Allegato 5.
2. Le violazioni di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o la commissione di più violazioni della stessa disposizione saranno punite a norma dell'art.8 della legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Qualsiasi altra violazione di norme del presente regolamento non sanzionata esplicitamente nell'Allegato 5 e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste nel successivo articolo 42.
4. Le sanzioni previste sono soggette ad aggiornamento biennale secondo gli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita arrotondate all'euro per difetto.
5. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento comportano la diretta assunzione di responsabilità degli operatori nei confronti del Comune in solido con i titolari degli interventi.

Art. 42 - Procedimento di riduzione in pristino

1. L'onere per la riduzione in pristino alle manomissioni del patrimonio verde è a carico dell'autore della manomissione stessa, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.
2. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal servizio tecnico competente secondo la procedura di seguito enunciata.
3. I lavori di ripristino potranno essere effettuati:
   a) su suolo pubblico, dal personale dell'Amministrazione comunale: l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'Allegato 3 del presente Regolamento; oppure da ditte specializzate individuate all'Amministrazione: l'importo sarà computato applicando i prezzi Assoverde dell'anno di riferimento;
   b) su suolo privato, direttamente dall'autore della manomissione o da ditta specializzata incaricata allo scopo.

4. La corretta esecuzione delle opere sarà accertata in contradditorio tra l'Amministrazione e l'esecutore delle opere e opportunamente verbalizzata.

Art. 43 - Norme finali

1. Alla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali.
2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
3. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si intendo recepite in modo automatico.

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione dello stesso.

ALLEGATO 1 - ELENCO ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE

I seguenti elenchi individuano le essenze arboree ed arbustive suddividendole per gruppi di appartenenza finalizzati all'esecuzione degli interventi di sostituzione e nuova realizzazione

GRUPPO A - SPECIE AUTOCTONE, DI INTERESSE ECOLOGICO, STORICO E TESTIMONIALE

ESSENZE ARBOREE		**Pianura/Collina Montagna**	**Classe di grandezza**
Nome botanico	**Nome comune**		
Acer campestre	Acero campestre	P.C.M.	2°
Acer opulifolium	Acero opalo	P.C.M.	2°
Acer monspessulanum	Acero minore	C.M.	3°
Alnus glutinosa L. Gaertn	Ontano nero	P.C.	2°
Alnus cordata	Ontano napoletano	P.C.	2°
Carpinus betulus	Carpino bianco	P.C.	2°
Celtis australis	Bagolaro (spacca sassi)	P.C.	1°
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore	P.C.M.	1°
Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale	P.C.	1°
Fraxinus ornus	Orniello	P.C.M.	2°
Malus sylvestris	Melo selvatico	C.M.	3°
Ostrya carpinifolia	Carpino nero	P.C.M.	2°
Popunus alba	Pioppo bianco	P.C.	1°
Populus nigra	Pioppo nero	P.C.	1°
Populus tremula	Pioppo tremolo	P.C.M.	1°
Prunus avium L.	Ciliegio	C.M.	1°
Pyrus paraste	Pero selvatico	P.C.	2°
Quercus petraea	Rovere	P.C.	1°
Quercus pubescens	Roverella	P.C.M.	1°
Quercus robur L.	Farnia	P.C.	1°
Salix alba L.	Salice Bianco	P.C.	1°
Salix caprea	Salicone	C.M.	3°
Salix fragilis L.	Salice fragile	P.C.	3°
Sorbus aria	Sorbo montano	M.	2°
Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori	M.	3°
Sorbus torminalis	Sorbo ciavardello	C.	2°
Sorbus domestica	Sorbo domestico	P.C.	2°
Taxus baccata	Tasso	P.C.M.	2°
Tilia plathyphyllos	Tiglio nostrano	P.C.M.	1°
Tilia cordata	Tiglio riccio o Tiglio selvatico	P.C.M.	1°
Ulmus minor Miller	Olmo campestre	P.C.M.	1°
Ulmus glabra	Olmo montano	C.M.	1°

ESSENZE ARBUSTIVE		**Pianura/Collina Montagna**
Nome botanico	**Nome comune**	
Amelanchier ovalis	Pero corvino	C.M.
Berberis vulgaris	Crespino	P.C.M.
Buxus sempervirens	Bosso	P.C.
Colutea arborescens L.	Vescicaria	C.M.
Cornus mas	Corniolo	P.C.M.
Cornus sanguinea	Sanguinello	P.C.M.
Corylus avellana L.	Nocciolo	P.C.M.
Cotinus coggyria	Scotano	P.C.
Cytisus scoparius	Ginestra dei carbonai	C.M.
Cytisus sessilifolius	Citiso	P.C.
Euonymus europaeus L.	Fusaggine	P.C.M.
Frangola alnus Mili.	Frangola	P.C.M.
Hippophae rhamnoides L.	Olivello spinoso	P.C.M.
Humulus lupulus L.	Luppolo	P.C.M.
Juniperus communis	Ginepro	P.C.M.
Ligustrum vulgare L.	Ligustro	P.C.M.
Lonicera caprifolium L.	Caprifoglio	P.C.M.
Paliurus spina Christi	Marruca	C.
Prunus mahaleb	Magaleppo	C.M.
Prunus spinosa L.	Prugnolo	P.C.
Pyracantha coccinea	Agazzino	P.C.M.
Rhamnus alaternus	Alaterno	P.C.
Rhamnus cathartica L.	Spino cervino	P.C.
Rosa canina L.	Rosa Canina (selvatica)	P.C.M.
Salix caprea	Salice delle capre	C.M.
Salix fragilis, triandria, viminalis	Salici arbustivi	P.C.
Salix cinerea L.	Salice grigio	P.C.M.
Salix eleagnos Scop.	Salice da ripa	P.C.
Salix purpurea L.	Salice rosso	P.C.M.
Sambucus nigra L.	Sambuco	P.C.M.
Spartium junceum	Ginestra odorosa	P.C.
Viburnum lantana	Lantana	P.C.M.
Viburnum opalus L	Pallon di maggio	P.C.M.
Viburnutinus	Lentaggine	P.C.

GRUPPO B - SPECIE APPARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI NATURALI, NATURALIZZATE E A SUFFICIENTE ADATTABILITÀ ALL'AMBIENTE LOCALE

ESSENZE ARBOREE		**Pianura/Collina Montagna**	**Classe di grandezza**
Nome botanico	**Nome comune**		
Celtis australis L.	Bagolaro,spaccasassi	P.C.	1°
Cercis siliquastrum	Albero di giuda	P.C.	3°
Cupressus	Cipresso	P.C.	2°
Ficus carica L.	Fico	P.C.	3°
Juglans regia L	Noce	P.C.M.	1°
Laurus nobilis	Alloro	P.C.M.	3°
Mespilus germanica L.	Nespolo	P.C.	3°
Morus alba L.	Gelso	P.C.	2°
Morus nigra L.	Moro	P.C.	2°
Platanus orientalis	Platano	P.C.	1°
Populus nigra "Italica"	Pioppo cipressino	P.C.	1°
Prunus persica L.	Pesco	P.C.	3°
Prunus armeniaca L.	Albicocco	P.C.	3°
Prunus cerasifera Ehrh	Mirabolano	P.C.M.	3°
Prunus domestica L.	Prugno, Susino	P.C.M.	3°
Prunus cerasus L.	Amarena	P.C.	3°
Punica granatum L.	Melograno	P.C.	3°
Quercus ilex	Leccio	C.	2°
Tamarix gallica	Tamerice	P.C.	3°
Taxus baccata L	Tasso	P.C.M.	3°
Tilia tomentosa	Tiglio tomentoso	P.C.M.	1°

ESSENZE ARBUSTIVE
Tutte le specie caducifoglie

GRUPPO C - SPECIE VEGETALI NON COMPRESE NEI GRUPPI A, B, D.

ESSENZE ARBOREE	**ESSENZE ARBUSTIVE**
Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "D".	Tutti gli arbusti sempreverdi Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "D".

GRUPPO D - SPECIE VEGETALI A RAPIDA CRESCITA O INFESTANTI

Le varietà ornamentali non infestanti non rientrano in questo raggruppamento ma fanno parte integrante del gruppo C

ESSENZE ARBOREE		**Pianura/Collina Montagna**	**Classe di grandezza**
Nome botanico	**Nome comune**		
Robinia pseudoacacia	Robinia	P.C.M.	1°
Ailanthus altissima o A. glandulosa	Ailanto	P.C.M.	1°
Acer negundo	Acero negundo	P.C.	2°
Prunus serotina	Ciliegio tardivo	P.C.	2°
Famiglia delle Agavacee			
Famiglia delle Palme			
Famiglia delle Musacee	Banano		

ESSENZE ARBUSTIVE	
Nome botanico	**Nome comune**
Amorpha fruticosa	Falso indaco (arbusto)
Phyllostachys spp.	Bamboo

SPECIE SCONSIGLIATE PER COMPLICANZE FITOSANITARIE

Nome botanico	**Nome comune**	**Complicanza**
Thuja	Thuja	Cancro del cipresso
Chamaecyparis lawsoniana	Cipresso di Lawson	Cancro del cipresso
Cupressocyparis x leilandii	Cipresso di Leiland, Leiland	Cancro del cipresso
Cupressus arizonica	Cipresso argentato	Cancro del cipresso
Pyracantha coccinea	Agazzino	Colpo di fuoco batterico
Aesculus hippocastanum	Ippocastano	Cameraria ohridella
Platanus orientalis	Platano	Cancro colorato
Ulmus	Olmo	Grafiosi

ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE PER POTATURE

1. POTATURA DEGLI ALBERI ORNAMENTALI SPOGLIANTI

OPERAZIONI DI POTATURA

Le operazioni di potatura sono le tecniche elementari che il potatore sceglie e combina più opportunamente fra loro per attuare i diversi tipi di intervento.
Tali operazioni sono rappresentate da:

a) spuntatura
b) speronatura
c) diradamento
d) taglio di ritorno

a) Spuntatura

La spuntatura è un'operazione di potatura con la quale, intervenendo sulla parte apicale di un ramo o di una branca, si asporta una ridotta quantità di legno (taglio lungo) .

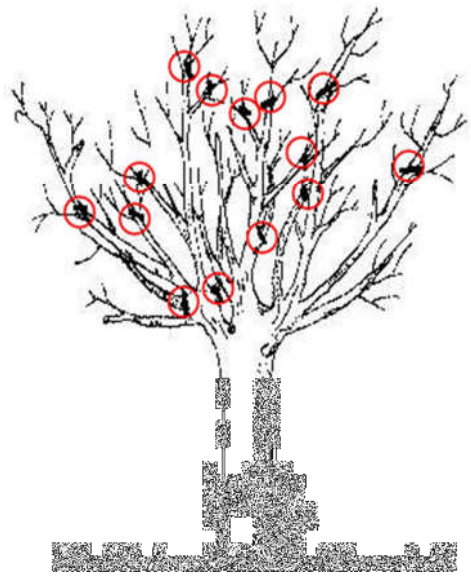

***Fig. 1**- Alberatura non ancora sottoposta ad intervento di spuntatura*

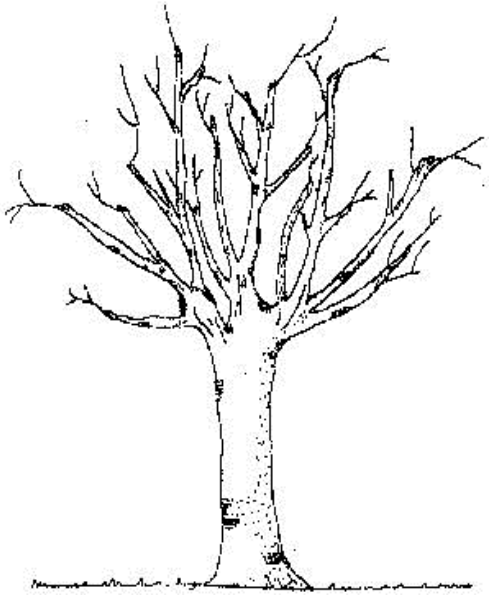

***Fig. 2** – Alberatura dopo l'esecuzione dell'intervento di spuntatura*

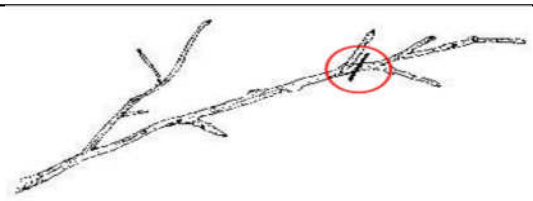

***Fig. 3** – Particolare del taglio di spuntatura eseguito sulla parte apicale del ramo*

Relativamente alla fisiologia vegetale, la spuntatura limita l'accrescimento e generalmente favorisce l'irrobustimento delle porzioni vegetali restanti stimolando lo sviluppo di nuove

gemme lungo tutto l'asse dei rami, ed in particolare nella parte basale di questi. (Fig. 1, 2 e 3).

b) Speronatura

La speronatura è un'operazione di potatura che consiste nel taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che comporta l'asportazione di una gran parte della vegetazione (taglio corto)

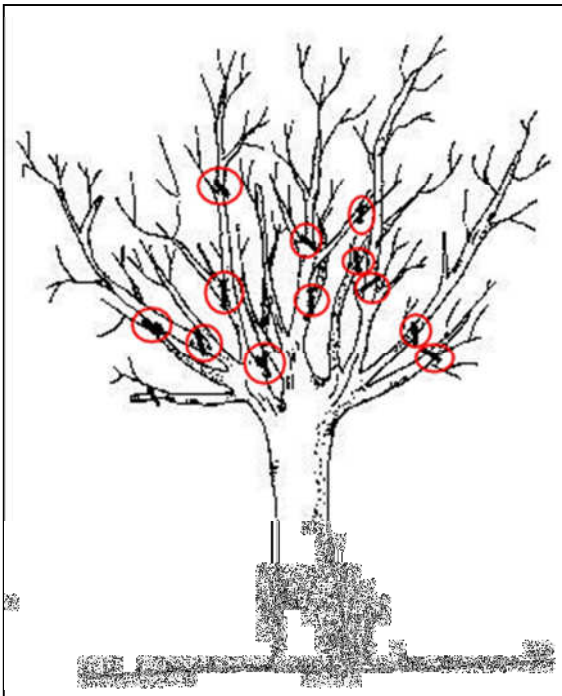

Fig. 4 - *Alberatura prima della speronatura*

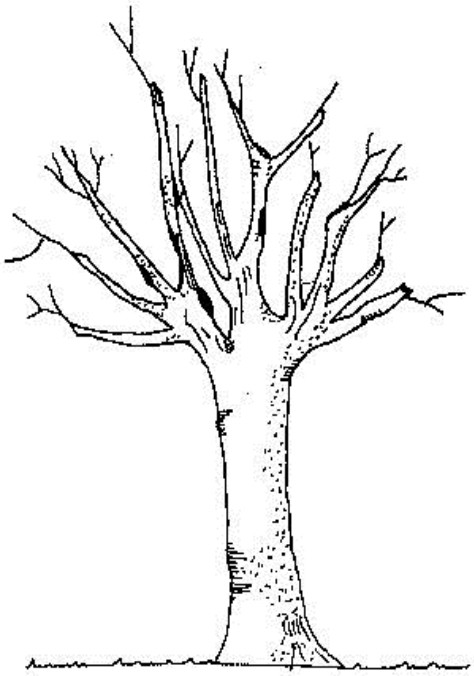

Fig. 5 – *Alberatura dopo l'esecuzione dell'intervento di speronatura*

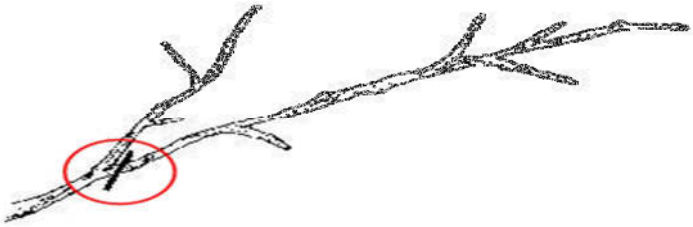

Fig. 6 – *Particolare del taglio di speronatura eseguito sulla parte basale del ramo*

Relativamente alla fisiologia vegetale, questa operazione di potatura comporta una riduzione del numero delle gemme da alimentare e pertanto la linfa affluisce con molta intensità nelle porzioni vegetali restanti (Fig. 4, 5 e 6).

c) Diradamento

Si tratta di asportare completamente rami o branche con taglio rasente alla base in prossimità delle inserzioni (asportazione totale, Fig. 7 e 8).

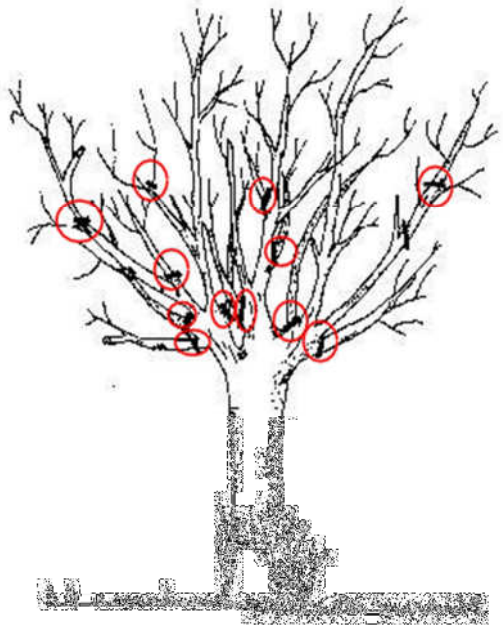

Fig. 7 – *Alberatura non ancora sottoposta a potatura di diradamento*

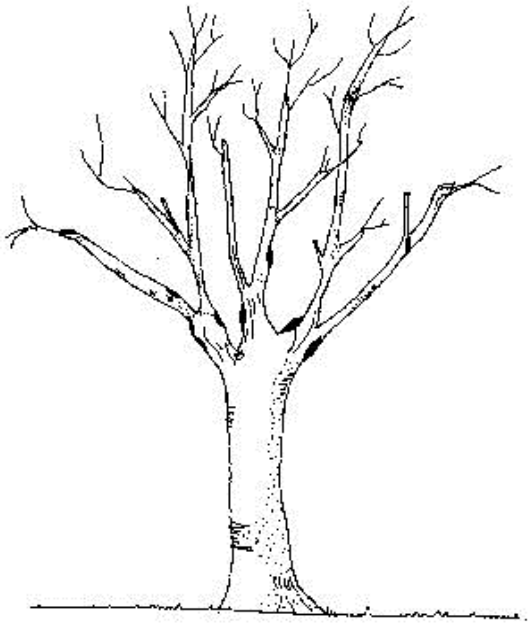

Fig. 8 – *Alberatura sottoposta a potatura di diradamento*

Dal punto di vista fisiologico è dimostrato che, a parità di legno asportato, il diradamento rispetto ad una qualsiasi altra operazione di potatura (speronatura, spuntatura) sottrae una minor quantità di sostanze di riserva conferendo alla pianta un migliore equilibrio chioma-radici.

d) Taglio di ritorno

Il taglio di ritorno consiste nell'asportazione del ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina. Il ramo che così rimane sostituisce la cima di quello asportato assumendone le funzioni.
L'adozione del taglio di ritorno si adatta perfettamente a numerosi e fondamentali criteri elementari di fisiologia vegetale, in quanto il tessuto vegetale che costituisce il callo di cicatrizzazione, essendo molto attivo e specializzato, richiede rispetto alla formazione di altri tessuti (germoglio, nuovi rami, foglie, ecc.) molta energia da parte della pianta per la sua produzione e pertanto bisogna contenere il più possibile la superficie totale dei tagli eseguiti.

TIPI DI POTATURA SU ALBERI ORNAMENTALI SPOGLIANTI

Come si nota dallo schema, gli interventi cesori si possono effettuare sia durante la stagione invernale quando la pianta è in riposo vegetativo (potatura secca o invernale), sia durante l'attività vegetativa (potatura verde nel riposo estivo) purché le piante non si trovino nella fase di germogliazione.

INTERVENTI ORDINARI

a) Potature di mantenimento

Le potature di mantenimento rappresentano gli interventi ordinari di gestione dell'albero e si concretizzano con le operazioni di diradamento, speronatura, spuntatura e taglio di ritorno. Nella fase di vecchiaia, in condizioni normali di salute ed in assenza di vincoli (tenendo presente che una pianta senescente tende a produrre sempre meno gemma e legno perché l'attività vegetativa è ridotta ed i rami non vengono rinnovati) gli interventi di mantenimento dovranno essere la potatura di rimonda e di ringiovanimento oltre a quelli citati precedentemente. E' opportuno ricordare che la rimonda è un'operazione rivolta essenzialmente alla eliminazione dei rami secchi, che in questa fase possono essere particolarmente abbondanti. A questa potatura, quando è il caso, potranno seguire interventi di ringiovanimento con raccorciamenti di branche principali.

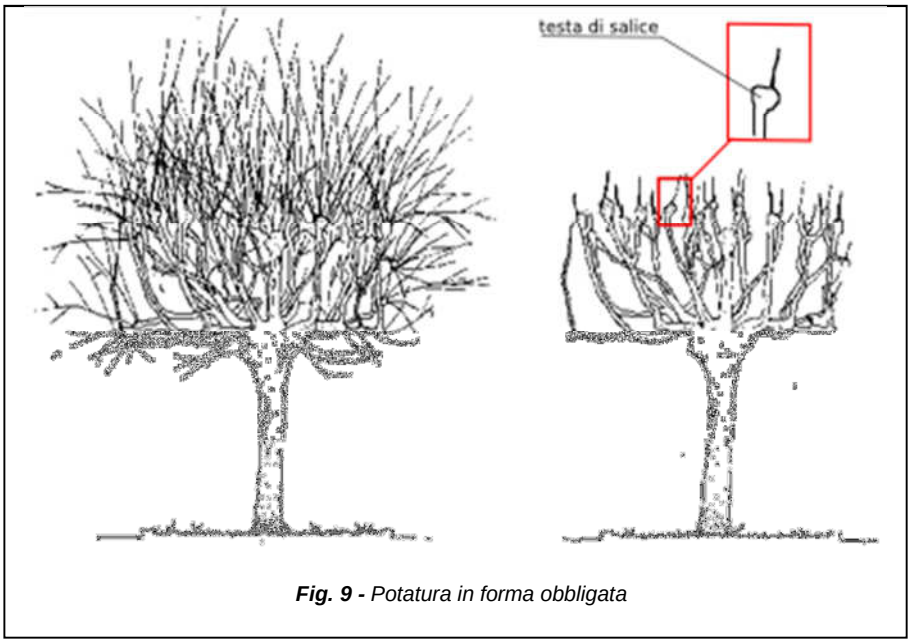

Fig. 9 - *Potatura in forma obbligata*

Un caso particolare di potatura è rappresentato dalla gestione delle cosiddette forme obbligate: si tratta del mantenimento di espressioni storiche dell'ars topiaria derivate dai giardini formali: candelabro, tronco di cono, ombrello, ecc. Il turno di intervento è estremamente ravvicinato; comporta costi elevati giustificabili per l'importanza storica ed estetica che tali piante rivestono.
Tecnicamente l'intervento consiste nel mantenimento della forma e delle dimensioni prescelte della chioma, preventivamente impostata in vivaio e successivamente mantenuta con tagli annuali o biennali che asportano la vegetazione dell'anno e salvaguarderanno la struttura “a testa di salice” (Fig. 9).
In presenza di carie o nel caso sussistano vincoli di natura urbana o progettuali, come si vedrà, si attueranno rispettivamente le cosiddette potature "straordinarie": di ringiovanimento, risanamento, e di contenimento.

b) Potatura a tutta cima

Questo tipo di potatura si realizza applicando la tecnica del taglio di ritorno in precedenza illustrata. Il termine "tutta cima" sta ad indicare che in nessun ramo potato viene interrotta la "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale, in quanto dovendo accorciare una branca o un ramo non si farà una spuntatura o una speronatura, ma si asporterà la porzione apicale del ramo fino all'inserzione di uno di ordine immediatamente inferiore a quello che è stato tagliato e che a sua volta assumerà la funzione di cima. Infatti se con il taglio viene interrotta la funzione di cima attorno o in prossimità della superficie di taglio, a causa del richiamo di abbondante linfa, si originano da gemme dormienti numerosi rami vigorosi male ancorati e in concorrenza tra loro ed inoltre sempre per la causa citata, la parte inferiore del ramo risulterà indebolita. In conclusione, questo tipo di potatura, pur alleggerendo la chioma, rispetta l'integrità delle branche principali mantenendo una armonica successione dei vari diametri e quindi, nel complesso, la funzionalità fisiologica e l'aspetto estetico ornamentale dell'albero. In tal modo, la chioma non subisce drastiche riduzioni e le gemme terminali dei nuovi rami di sostituzione permettono un equilibrato sviluppo di germogli senza i disordinati riscoppi che avvengono cimando le branche (Fig. 10).

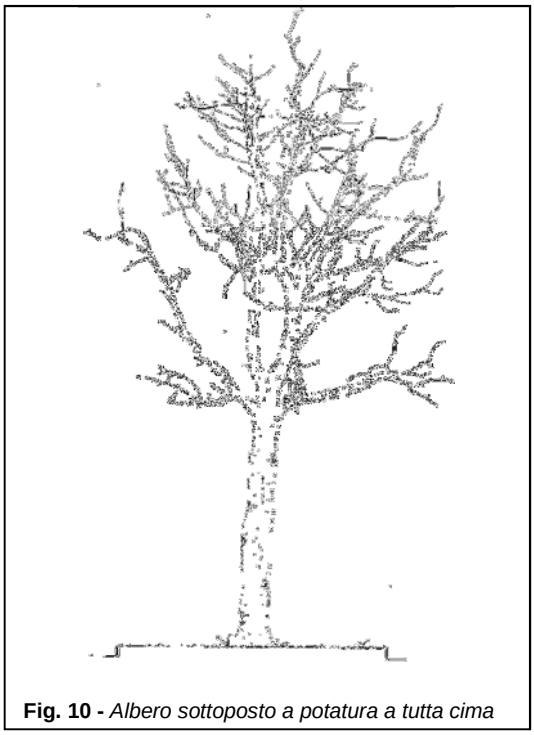

Fig. 10 - *Albero sottoposto a potatura a tutta cima*

c) Potatura verde

Per “potatura verde” si intende l'insieme degli interventi cesori effettuati durante il periodo di riposo estivo della pianta che, a seconda delle condizioni climatiche, si verifica fra la metà di luglio e la metà di agosto. Tale intervento può rappresentare una alternativa concreta alle "potature secche" invernali, in quanto consente di continuare l'impostazione delle piante iniziata in vivaio e di diminuire nel contempo l'entità dei tagli nell'inverno successivo. Dal punto di vista fisiologico la potatura estiva presenta alcune peculiarità:

- a parità di legno asportato riduce la risposta vegetativa delle piante in modo maggiore rispetto alla potatura invernale facilitando il contenimento della chioma su soggetti molto vigorosi;
- rispetto ad una potatura invernale si hanno minori riscoppi di vegetazione;
- consente di verificare la stabilità e rettificare l'ingombro della chioma nel periodo dell'anno in cui è massima la sollecitazione dovuta al peso del fogliame nei punti critici della struttura del vegetale;
- in condizioni di stress idrico-alimentare estivo tipico di alcune aree urbane, riduce i fabbisogni di acqua dei vegetali, in quanto viene rimossa una porzione di chioma.

INTERVENTI STRAORDINARI

a) Potatura di contenimento e riequilibratura

La potatura di contenimento, si rende necessaria non tanto per necessità vegetative della pianta, ma per vincoli imposti dalle caratteristiche dell'ambiente urbano limitrofo al soggetto arboreo: presenza di linee elettriche aeree, linee filotranviarie, eccessiva vicinanza a fabbricati o manufatti, ecc. L'intervento limitativo sulla chioma può riguardare il contenimento laterale, quello verticale o entrambi, a seconda dello spazio realmente disponibile.
Anche in questo caso bisogna rispettare il più possibile il portamento naturale della pianta, cercando di mantenere equilibrata la chioma (Fig.11).

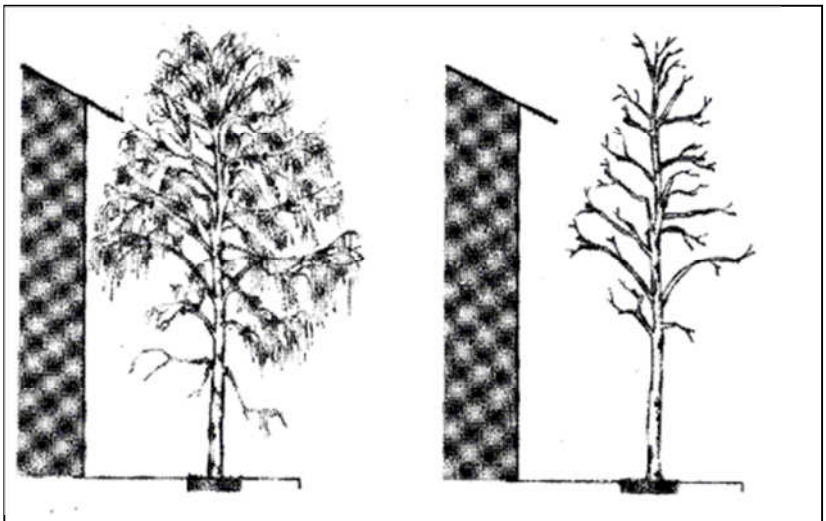

Fig. 11 - *Alberatura sottoposta potatura di contenimento e riequilibratura*

b) Potature di ringiovanimento

La potatura di ringiovanimento unitamente a quella di risanamento rientra negli interventi straordinari da attuare durante la fase di vecchiaia delle piante.
Lo scopo di questa potatura è quello di stimolare la formazione, da parte della pianta, di una nuova chioma ringiovanita e quindi si recideranno i rami laddove si giudica che i tessuti siano ancora vivi e vitali al fine di prolungare la vita del soggetto. Tale intervento va dunque inteso come estremo tentativo per prolungare la vita di soggetti arborei che si trovano in stato di avanzata senescenza.

c) Potatura di risanamento

Questo tipo di intervento non rientra nei normali turni di potatura delle alberate cittadine ma riveste carattere di straordinarietà, in quanto si interviene solo quando le piante presentano branche deperite a causa di attacchi di parassiti vegetali o animali oppure abiotici.
Infine quando si verificano scosciature o rotture di branche a causa di eventi atmosferici avversi quali nevicate, vento forte e violenti temporali, la potatura di risanamento consente di eliminare i pericoli immediati riequilibrando nel contempo la chioma.

2. POTATURA DELLE PIANTE SEMPREVERDI CONIFERE

La fisiologia delle piante sempreverdi è differente da quella delle latifoglie e conseguentemente saranno diverse anche le tecniche cesoie da applicarsi. L'intensità di ricaccio di nuovi getti sulle alberature sempreverdi dopo un taglio è modesta se non nulla, di gran lunga inferiore a quella delle latifoglie. Il proseguimento della crescita della cima, quando si verifica, è garantita da una ramificazione sottostante il taglio, che si incurva nella direzione dell'apice preesistente e lo sostituisce (Fig. 12).

Fig. 12 – *Reazione al taglio di una conifera*

OPERAZIONI DI POTATURA

Le operazioni di potatura sono gli strumenti di base che l'operatore sceglie e combina fra loro per attuare i diversi tipi di potatura sulle conifere, senza produrre però, al contrario che sulle latifoglie, reazioni particolarmente differenti.

a) Spuntatura

La spuntatura è un'operazione di potatura eseguita nella parte apicale del ramo con esportazione di piccole quantità di legno (taglio lungo). Se eseguito in fase giovanile, stimola lo sviluppo di gemme dormienti lungo il ramo e favorisce quindi il rinfoltimento della chioma.

b) Diradamento

Il diradamento è un'operazione di potatura che consiste nell'asportazione completa di una branca con taglio rasente alla base. Interessa le conifere che hanno una chioma senza ramificazioni principali (es. *Pinus pinea)* e si utilizza allo scopo di rimuovere rami interni con vegetazione stentata a causa della scarsa quantità di luce che riesce a penetrare. Nelle specie a ramificazione monopodiale (forme piramidali) il diradamento è utilizzato qualora, a causa di anomalie di crescita o traumi, il soggetto presenti cime o branche principali multiple in competizione fra loro oppure branche spiombate o pericolanti.

c) Taglio di ritorno

Il taglio di ritorno, molto importante per le latifoglie, lo è meno per le conifere, anche se consente di evitare la presenza di monconi secchi e di mantenere una corretta ed armonica successione di diametri nonchè un'adeguata percentuale quantitativa e qualitativa di gemme.

TIPI DI POTATURA SU PIANTE SEMPREVERDI CONIFERE

Combinando le diverse operazioni appena menzionate, si arrivano a definire i diversi tipi di potatura. Per maggiore chiarezza, essi sono stati suddivisi in interventi ordinari e straordinari a seconda che siano praticati normalmente lungo l'arco di vita dei soggetti oppure solamente in casi particolari.

INTERVENTI ORDINARI

a) Potatura di mantenimento

La potatura di mantenimento racchiude l'insieme di interventi che accompagnano abitualmente l'arco di vita della pianta e comprende la potatura di riforma e di bilanciamento, di rimonda del secco, e spalcatura.

Quando la pianta presenta squilibrature o inclinazioni anomale o pericolose, è necessario intervenire con potature di bilanciamento al fine di alleggerire il peso e ridurre il braccio di leva sul lato interessato. Anche in questo caso può esserci un semplice accorciamento di rami od una loro eliminazione, unitamente ad eventuali ancoraggi, intirantaggi e costruzione di incastellature.

La potatura di rimonda (Fig. 13) consiste nell'eliminare i cumuli di aghi e rami secchi soprattutto all'interno della chioma, dove la mancanza di luce provoca il disseccamento della vegetazione. In particolare è necessaria per specie a forma globosa o ad ombrello *(es. Pinus pinea)* che tendono a trattenere un eccessivo carico di neve ed offrono troppa resistenza al vento risultandone danneggiate, a causa dell'eccessiva massa di rami secchi che si accumulano nel loro interno.

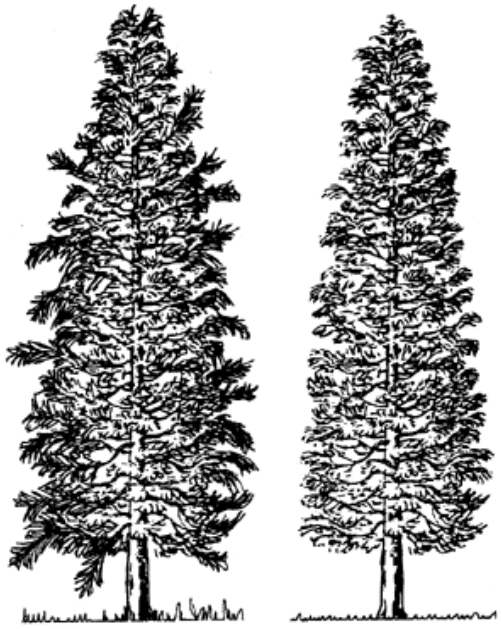

Fig. 13 - Esempio di potatura di rimonda

INTERVENTI STRAORDINARI

a) Potatura di risanamento

La potatura di risanamento si attua per rimediare a situazioni eccezionali come lo scosciamento o la rottura di cimali e branche dovuta ad eccessivi carichi nevosi, tempeste di vento, fulmini oppure ad attacchi parassitari.

b) Potatura di contenimento

La potatura di contenimento si attua nel caso in cui la pianta sia cresciuta ostacolando un fabbricato, altri manufatti o il transito veicolare o pedonale.

Nel caso di interferenza con fabbricati si tratterà di eliminare i rami eccedenti od accorciarli senza squilibrare la pianta, intervenendo quindi, se necessario, anche sul lato opposto. Nel caso di interferenza col transito veicolare o pedonale si procederà alla spalcatura fino all'altezza opportuna a carico dei rami inferiori.

CORRETTA TECNICA DI TAGLIO DELLE RAMIFICAZIONI SU SEMPREVERDI E SPOGLIANTI

Recenti acquisizioni sperimentali sulle reazioni dei tessuti vegetali ai tagli, ed in particolare alle modalità di formazione del callo di cicatrizzazione che rappresenta la più importante attività fisiologica del vegetale per impedire l'inoculo di malattie del legno, consigliano di attenersi ad alcune tecniche specifiche che le figure seguenti illustrano schematicamente. Al fine di salvaguardare la salute del patrimonio verde esistente si consiglia la disinfezione dei tagli con sali di rame, indipendentemente dal diametro dei tagli e dalla specie arborea o arbustiva sottoposta a intervento di potatura.

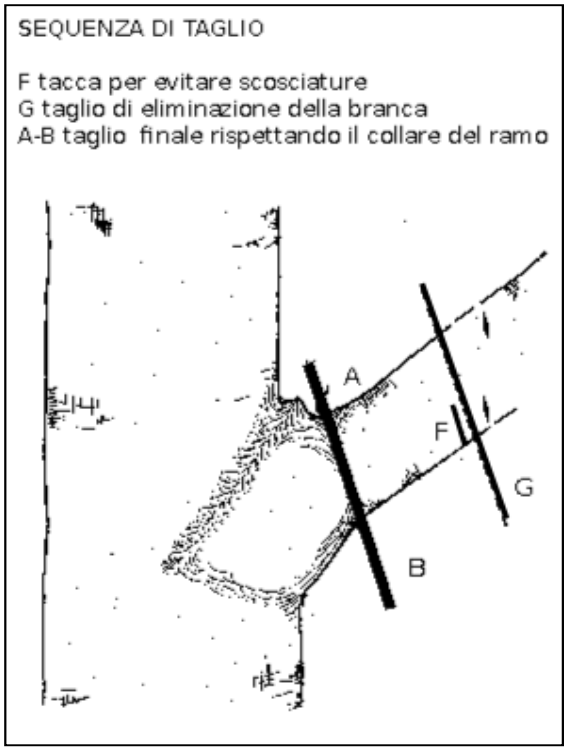

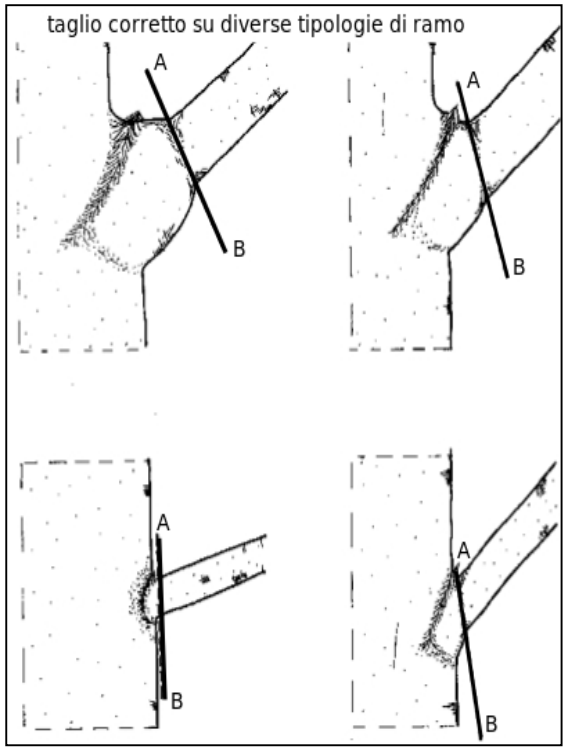

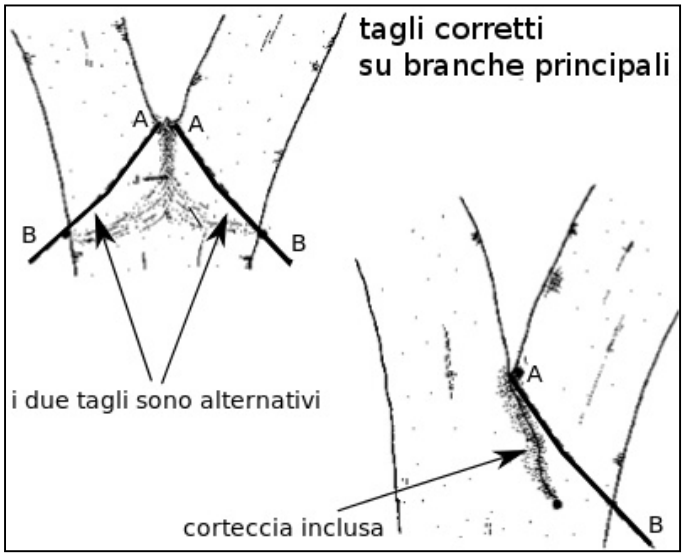

3. INTERVENTI NON CONSENTITI

a) Capitozzatura

La capitozzatura consiste nell'eliminazione dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o altro ramo principale operando un'asportazione pressoché totale della chioma (Fig. 14). Ciò determina un processo di decadimento generale del soggetto, dovuto ad uno scarso nutrimento dell'apparato radicale che, indebolendosi, finisce col comprometterne la stabilità. E' stato verificato in occasione di abbattimenti, che piante sottoposte a periodiche capitozzature, sviluppino un apparato radicale poco esteso ed estremamente debole.

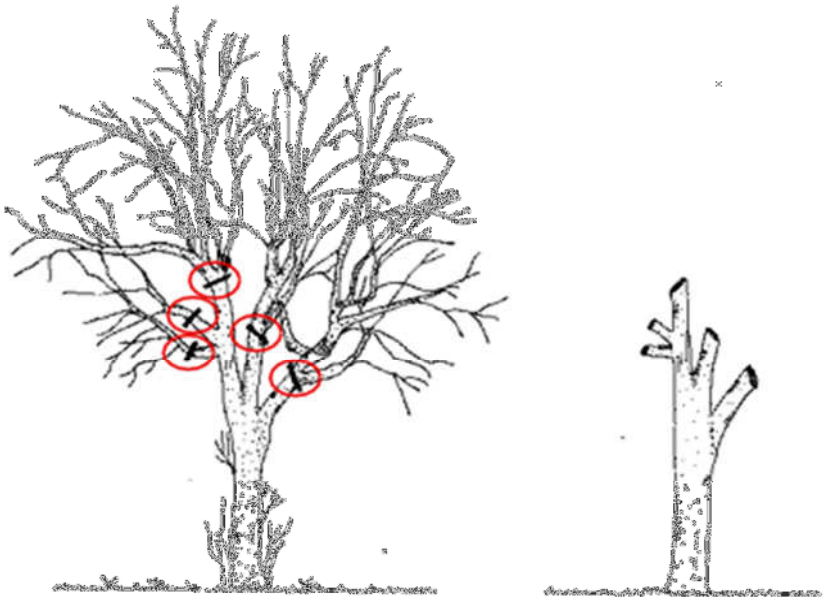

Fig. 14 - *Albero sottoposto a capitozzatura*

Con la capitozzatura vengono inoltre eliminate le gemme dormienti contenute all'interno del legno le quali originano rami sani ben formati e ben ancorati. In seguito alla capitozzatura, la nuova chioma trae origine da gemme avventizie che producono numerosi rami detti succhioni (che entrano in concorrenza tra di loro) i quali si differenziano dai rami normali in quanto non sono saldamente ancorati alle branche e sono caratterizzati da una maggior vigoria vegetativa e quindi minore lignificazione che li rende più facilmente esposti a rotture e schianti.

b) Speronatura su conifere sempreverdi

La speronatura non è adatta alle conifere in quanto, come già descritto in precedenza, quest'ultime non hanno capacità di ricacciare nuovi getti.

c) Potatura di ringiovanimento su conifere sempreverdi

La potatura di ringiovanimento, non deve essere effettuata per i problemi fisiologici già descritti in precedenza propri delle conifere.

ALLEGATO 3 – VALORE ORNAMENTALE E VALUTAZIONE DEI DANNI

Le tabelle inserite nel presente Allegato permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde cittadino, allo scopo di quantificarne in via presuntiva il valore ornamentale o l'entità del danno, fatta salva la possibilità di utilizzare altri sistemi di calcolo in ragione dei casi specifici. I criteri utilizzati nel presente allegato seguono le linee guida della Regione Emilia Romagna

1. CALCOLO DEL VALORE ORNAMENTALE DI UN ALBERO

Il valore della pianta arborea **Vo** è ricavato moltiplicando tra di loro gli indici di riferimento.
Vo = (b x c x d x e)

Dove:
b = Indice di riferimento secondo la varietà e la specie
c = Indice di riferimento secondo il valore estetico dell'albero ed il suo stato fitosanitario
d = Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora l'albero
e = Indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni ed età

inoltre si definisce:
a = Prezzo di vendita al dettaglio

Di seguito calcoleremo gli indici sopra definiti.

b = Indice di riferimento secondo la varietà e la specie
Questo indice è basato sul prezzo di vendita (indicato in elenco prezzi Assoverde) dell'albero di quella specie e varietà, riferito all'anno in cui è stato accertato il danno.
L'indice b è rappresentato dalla decima parte del prezzo della pianta (b = a/10) la cui circonferenza del tronco a 100 cm. da terra sia di 12-14 cm (per gli alberi a foglia caduca) e altezza da 4 mt a 4,50 mt (per le conifere).

c = Indice di riferimento secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario
In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,1 a 10, in considerazione della sua bellezza, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, ecc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, ecc. così come indicati nel quadro esplicativo a seguito riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
0,1	Pianta con scarso valore
0,5	Pianta senza vigoria, ammalata
2	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filiare
3	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, solitaria
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo
6	Pianta sana, media vigoria, in filare
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo

9	Pianta sana, vigorosa in filare
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

d= Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora

Il valore dell'albero è funzione anche della zona in cui è a dimora all'interno del territorio cittadino. Un alberatura in pieno centro pertanto ha un valore maggiore di un'alberatura in periferia. Il costo di impianto e le successive cure colturali di una pianta posta a dimora in zona centrale sono molto maggiori rispetto a quelle effettuate su una pianta in zona periferica. In questo caso ci si avvale di coefficienti da 10 a 2, come dal quadro esplicativo sotto riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE (rif. PSC)
2	Zone rurali
6	Aree urbanizzate o urbanizzabili
10	Centro storico (ambito urbano centrale)

e = Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa paesaggistica sono date dalla circonferenza del tronco misurato a 100 cm da terra (sia per latifoglie che conifere).
Nel seguente quadro esplicativo sono riportati gli indici che esprimono l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

CIRCONFERENZA (CM)	INDICE	CIRCONFERENZA (CM)	INDICE	CIRCONFERENZA (CM)	INDICE
Fino a 30	1	140	14	300	25
40	1,4	150	15	320	26
50	2	160	16	340	27
60	2,8	170	17	360	28
70	3,8	180	18	380	29
80	5	190	19	400	30
90	6,4	200	20	420	31
100	8	220	21	500	35
110	9,5	240	22	600	40
120	11	260	23	700	45
130	12,5	280	24	800	50
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. *Per dimensioni superiori, 5 punti indice in più ogni 100 cm di maggiore circonferenza.*					

TABELLA ESEMPLIFICATIVA CALCOLO DEL VALORE ORNAMENTALE DI UN ALBERO

SPECIE	PREZZO DI VENDITA €	INDICE (A/10)	INDICE ESTETICO FITOSANITARIO	INDICE LOCALIZZAZIONE	INDICE DIMENSIONE	VALORE ORNAMENTALE €
	a	**b**	**c**	**d**	**e**	**b x c x d x e**
Platanus	28,41	2,84	10	10	1.0	284,00

2. VALUTAZIONE DEI DANNI: ALBERI - ARBUSTI - TAPPETI ERBOSI

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore, pertanto prima di procedere alla quantificazione del danno è necessario calcolare il valore dell'albero come descritto al paragrafo precedente. I danni arrecati agli alberi sono riassumibili in:
a) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti
b) Danni per lesioni radicali
c) Danni alle parti aeree dell'albero
Di seguito è esplicitata la metodologia per determinare l'ammontare di queste diverse tipologie di danno

a) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti
In questi casi il danno è proporzionale al rapporto tra la larghezza della ferita e la circonferenza del tronco.

LESIONI IN % ALLA CIRCONFERENZA DEL TRONCO	INDENNITA' IN % AL VALORE DELL'ALBERO
Da 1 a 20	20
Da 21 a 25	25
Da 26 a 30	35
Da 31 a 35	50
Da 36 a 40	60
Da 41 a 45	80
Da 46 a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si considera la distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume, la vita stessa della pianta.

b) Danni per lesioni radicali
In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero diversificato per tipologie di alberature come di seguito esplicitato.

Esemplari monumentali

DISTANZA DAL TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Inferiore a 3,0 m	90
Da 3,0 m a 4,0 m	80
Da 4,0 m a 5,0 m	70

Alberi di prima e seconda grandezza

DISTANZA DAL TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Inferiore a 1,0 m	90
Da 1,0 m a 2,0 m	80
Da 2,0 m a 3,0 m	70

Alberi di terza grandezza e arbusti

DISTANZA DAL TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Inferiore a 0,5 m	90
Da 0,5 m a 1,0 m	80
Da 1,0 m a 1,5 m	70

c) Danni alle parti aeree dell'albero

La determinazione dei danni arrecati alle chiome degli alberi, avviene considerando il volume della chioma prima del danno accertato e stabilendo una proporzione in base alla tabella di cui al punto a). Nella quantificazione del danno, occorre considerare anche il costo degli interventi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danneggiamento (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale al servizio dell'Amministrazione.

d) Danni agli arbusti e tappeti erbosi

La quantificazione dei danni causati ad arbusti e tappeti erbosi sarà effettuata applicando le tariffe dell'elenco prezzi Assoverde riferite all'anno in cui è stato accertato il danno.

ALLEGATO 4 - SPECIFICHE TECNICHE AREE VERDI

Le specifiche tecniche presenti in questo allegato hanno ad oggetto la progettazione e la realizzazione di nuove aree a verde pubblico relative ad opere di urbanizzazione in cessione

Art. 1 - Elaborati progettuali

1. Gli elaborati del Progetto tecnico-colturale di sistemazione a verde, da presentare al servizio competente, completi ed approfonditi in ogni loro parte, dovranno essere costituiti dai seguenti documenti:

a) relazione tecnica: deve descrivere compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. Dovranno essere esplicitate le condizioni e le particolarità del sito (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto), descritte servitù aeree e sotterranee, preesistenze arboree, i soggetti arborei da sottoporre a trapianto meccanizzato, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di abbattimento che piantumazione;
b) capitolato tecnico: deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto per ogni specie botanica prescelta, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che saranno utilizzati;
c) tavole progettuali: devono essere redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio le opere nel loro complesso sia dello stato di fatto che di progetto. Lo stato di fatto deve contenere un rilievo del verde che individui in modo puntuale la specie e la circonferenza delle essenze arboree/arbustive oggetto di abbattimento oltre che i servizi presenti sia aerei che interrati. Lo stato di progetto deve contenere i nuovi impianti, le preesistenze arboree che s'intendono conservare, le reti esistenti e di progetto ed eventuali servitù. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti devono essere necessariamente raffigurati con un cerchio che simuli in scala il diametro medio della chioma a maturità;
d) documentazione fotografica: deve certificare in modo puntuale lo stato di fatto delle aree e le eventuali preesistenze arboree.

Art. 2 - Scelta delle specie

1. La scelta delle specie vegetali per i nuovi impianti dovrà essere realizzata in funzione delle esigenze e delle preesistenze dettate dall'ambiente di destinazione. In particolare, i principali elementi di cui tenere conto sono:

a) adattabilità alle caratteristiche pedoclimatiche della zona;
b) rusticità (resistenza alla siccità e alla asfissia radicale);
c) resistenza ad agenti inquinanti, a malattie e parassiti;
d) capacità di riduzione del rumore;
e) assenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
f) assenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc...

2. Nella scelta delle specie per i nuovi impianti occorre privilegiare le specie autoctone individuate nei gruppi A e B di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, pertanto si consiglia il rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno il 50% di specie autoctone, di interesse ecologico storico, testimoniale (Allegato 1 – Gruppo A);
b) meno del 30% di specie appartenenti alle associazioni naturali, naturalizzate (Allegato 1 – Gruppo B);
c) meno del 20% non locali né naturalizzate (Allegato 1 – Gruppo C);

Art. 3 - Scelta degli alberi in vivaio

1. Gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti, ed in generale tutto il materiale vivaistico messo a dimora, devono essere di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie o fitopatie in atto.

2. Gli esemplari scelti devono possedere:

a) un apparato radicale sano, ben strutturato ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm 2, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora;
b) un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;
c) una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;
d) una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 16-18 cm, l'altezza deve essere di circa 3,5 - 4 m; per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 m;

3. Le essenze arboree non dovranno avere radici strozzanti e nel caso di piante fornite in zolla la circonferenza della stessa dovrà essere 2,5/3 volte la circonferenza del fusto.

Art. 4 - Caratteristiche delle alberature all'impianto

1. In linea di principio sono da preferire alberature fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le alberature in vaso se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica delle piante in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio, come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.

2. Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un "pronto effetto" (intendendosi per pronto effetto l'utilizzo di alberature di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).

3. Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle alberature sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici riprendendo la crescita in modo più rapido e vigoroso delle alberature di maggiori dimensioni.

4. Le alberature in zolla da utilizzare negli impianti devono avere una circonferenza minima del fusto compresa tra 16-18 cm, misurata ad 1 m da terra.

Art. 5 - Epoca e modalità d'impianto

1. Il periodo migliore per la messa a dimora è quello del "riposo vegetativo", che normalmente va dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della fase di germogliazione).

2. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:

a) scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro e profondità superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla, evitando l'utilizzo di trivelle;
b) preparare in modo corretto e completo il terreno nella buca mediante l'utilizzo di inerti di opportuna granulometria per consentire il drenaggio, terreno sciolto misto a terriccio o torba per accogliere l'essenza e permettere alle radici di ampliarsi oltre il limite delle pareti della buca;
c) collocare l'alberatura alla giusta profondità (senza interrarne il colletto) e costipare il terriccio di riempimento della buca;
d) assicurare l'alberatura scegliendo di volta in volta in base al contesto la tipologia di tutoraggio: palo singolo, doppio o triplo palo con smezzole, sotterraneo (con ancorette, con pali in legno, ecc.);
e) pacciamare con corteccia o teli pacciamanti la base dell'alberatura ed innaffiare regolarmente;
f) mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei del fusto;
g) effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto (salvaguardando sempre la freccia apicale della alberatura).

3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora secondo quanto sopra disposto al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

Art. 6 - Distanze dai confini, edifici e marciapiedi

1. Nell'ambito di realizzazioni di nuove aree a verde pubblico relative a opere di urbanizzazione in cessione, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile e del NCDS in merito alle distanze per le alberature (art. 892 e successivi) e dagli enti preposti nonché dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.

Tabella A: Distanze minime dai confini

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DAI CONFINI
1°grandezza (altezza > 20 m)	6 m
2°grandezza (altezza 10-20 m)	4 m
3°grandezza (altezza < 10 m)	3 m

2. Per le distanze da edifici e marciapiedi vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante.

Tabella B: distanze minime da edifici e percorsi pedonali

	SPECIE DI 1° GRANDEZZA	**SPECIE DI 2° GRANDEZZA**	**SPECIE DI 3° GRANDEZZA**
Distanza minima dagli edifici (calcolata dal fusto al fronte dei fabbricati)	8 m	6 m	4 m
Distanza minima dal marciapiede (calcolata dal fusto al margine esterno)	2 m	2 m	1 m

Art. 7 - Distanze dalle utenze sotterranee

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto dagli enti gestori, per le nuove piantumazioni, le distanze da servizi/sottoservizi esistenti o in progetto dovranno rispettate le indicazioni riportate nella Tabella A di seguito allegata.

Tabella A : distanze dalle utenze sotterranee

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DALLE UTENZE
1°grandezza (altezza > 20 m)	> di 4 m
2°grandezza (altezza 10-20 m)	> di 3 m
3°grandezza (altezza < 10 m)	> di 2 m

Art.8 - Sesti d'impianto essenze arboree e arbustive

1. Nei nuovi impianti dovranno essere osservate le distanze minime riportate nelle tabelle A e B che varieranno in funzione della classe di grandezza cui l'alberatura appartiene e alla conformazione della chioma.

Tabella A: distanze minime tra esemplari arborei a "chioma espansa"

SPECIE ARBOREE	1°GRANDEZZA	2°GRANDEZZA	3°GRANDEZZA
1°GRANDEZZA	20 m	16 m	13 m
2°GRANDEZZA	16 m	12 m	9 m
3°GRANDEZZA	13 m	9 m	6 m

Tabella B: distanze minime tra esemplari arborei a "chioma piramidale"

SPECIE ARBOREE	1°GRANDEZZA	2°GRANDEZZA	3°GRAN DEZZA
1°GRANDEZZA	4 m	4 m	3 m
2°GRANDEZZA	4 m	4 m	3 m
3°GRANDEZZA	3 m	3 m	2 m

2. Per quanto riguarda la presenza arbustiva all'interno delle aree verdi, il sesto d'impianto varierà a seconda dell'effetto desiderato.

Tabella A: distanze minime essenze arbustive

SPECIE ARBUSTIVE	SESTO D'IMPIANTO
Arbusti a macchia	1 pianta/mq.
Tappezzanti e rosai coprisuolo	5 piante/mq.

Le aiuole ornamentali con presenza di arbusti coprisuolo, erbacee perenni ecc… dovranno essere sempre realizzate prevedendo la stesura di agritelo e pacciamatura con corteccia di resinose o lapillo.

Art 9 - Verde pensile

1. Il verde pensile è la tecnologia che permette di realizzare opere a verde su superfici non a contatto con il suolo naturale come tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati, gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di arredo urbano, ecc.

2. Per la progettazione del verde pensile esistono diverse tipologie che si basano su alcune caratteristiche comuni minime quali:

a) telo antiradice;
b) strato drenante;
c) tessuto divisorio;
d) terriccio alleggerito permanente.

3. Per esigenze manutentive, il verde pensile potrà essere realizzato mediante tappeti erbosi, arbusti, cespugli, tappezzanti e erbacee perenni. Eventuali altre soluzioni saranno valutate dall'Amministrazione.

Art 10 - Il verde per parcheggi in cessione

1. Fatto salvo quanto previsto da norme sovraordinate, nelle aree a parcheggio dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

a) ciascun albero classificato di prima o seconda grandezza dovrà essere dotato di un'area permeabile con superficie minima pari a 4 mq (lato inferiore minimo pari a 2 m);
b) ciascun albero classificato di terza grandezza dovrà essere dotato di un'area permeabile con superficie minima pari a 3 mq (lato inferiore minimo pari a 1,5 m);
c) le aiuole dovranno essere opportunamente separate dagli stalli di sosta, al fine di evitare lo sversamento delle acque piovane dagli stalli all'area permeabile dell'aiuola.

2. Qualora non sia possibile rispettare quanto sopra previsto e salvo diverse indicazioni fornite dal servizio competente, le aiuole dovranno essere allestite piantumando arbusti con dimensione e sesto di impianto tali da garantire un effetto di copertura totale nel breve periodo (1 anno) e non potranno contenere pozzetti impiantistici.

3. Fatto salvo quanto già espresso all'art. 2, nella aree di parcheggio occorre privilegiare possibilmente alberi aventi le seguenti caratteristiche:

a) resistenza del legno a vento, carichi di neve ed agenti patogeni;
b) chioma folta e ombrosa;
c) fogliame preferibilmente caduco;
d) buona reattività alla potatura;
e) assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
f) assenza di frutti eduli;
g) mancanza di radici invadenti e di polloni alla base;
h) scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
i) assenza di spine.

4. A titolo puramente esemplificativo, si allegano di seguito le specie arboree da privilegiare nelle aree destinate a parcheggio:

SPECIE	CLASSE DI GRANDEZZA
Acer campestris	2°
Acer platanoides	2°
Amelanchier laevis	3°
Carpinus betulus	2°
Corylus purpurea	3°
Fraxinus angustifolia	2°
Fraxinus excelsior	1°
Fraxinus ornus	2°
Gleditsia triacanthos var. inermis	3°

Koelreuteria	3°
Lagestroemia indica	3°
Liquidambar Styraciflua	2°
Quercus robur “fastigiata”	2°
Sophora japonica	1°
Zelkova	1°

5. Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus) e il Populus pyramidalis, in quanto aventi caratteristiche non consone alle aree di parcheggio (es. scarsa capacità ombreggiante e scarsa resistenza del legno).

Art. 11 - Viali alberati

1. Nel caso di realizzazione di nuove strade, ove possibile occorre prevedere una dotazione di verde di qualità, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei. Per questioni di interferenza dovranno essere privilegiate alberature classificate di 2° e 3° grandezza (rispettando le indicazioni contenute negli artt. 6, 7 e 8), salvo interventi particolari concordati con l’Amministrazione.
2. Nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio occorre favorire la diversificazione delle specie al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.
3. Di norma per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie permeabile adeguata al suo sviluppo, rispettando le prescrizioni contenute nel precedente art. 10 comma 1, lettere a) e b)

Art. 12 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco

1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee, oltre che alle indicazioni specifiche espresse dai servizi comunali competenti.
2. Al fine di aumentare la sicurezza di parchi e aree gioco e facilitarne l’accesso nonchè la fruizione, la progettazione deve soddisfare le seguenti esigenze:

a) facile e sicura raggiungibilità nonchè accessibilità dell’area, anche da parte di disabili;
b) utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione;
c) idonea illuminazione;
d) adeguato arredo urbano (panchine, tavoli, cestini, fontane, portabici);
e) adeguata scelta e posizionamento delle attrezzature ludiche;
f) delimitazione dell’area con recinzioni o siepi;
g) definizione degli spazi interni mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, vialetti, ecc.;
h) creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
i) impianto di irrigazione (con pozzo irriguo per aree di medie e grandi dimensioni);
l) per aree di grandi dimensioni presa interbloccata 220V. per esterni da collocarsi all’interno di adeguata colonnina.

3. Gli arredi e i giochi da collocarsi all'interno di nuovi parchi devono conformarsi in linea di massima alle tipologie esistenti ed utilizzate dall’Amministrazione secondo le indicazioni fornite dal servizio competente.

Art. 13 - Impianto di irrigazione

1. L'impianto di irrigazione deve essere previsto per ogni nuova area verde realizzata o oggetto di manutenzione straordinaria, salvo indicazione contraria da parte degli servizi competenti.
2. Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora, che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione, ponendo la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e ottenere un risparmio nei consumi idrici.
3. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire l'irrigazione delle sole aree a verde evitando la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che stradale.
4. Su tutte le aree verdi, dovrà essere adottato un sistema di gestione dell'impianto di irrigazione di tipo centralizzato. Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione.
5. Ogni impianto di irrigazione dovrà essere dotato di allacciamento idrico dedicato privilegiando, ove possibile, l'approvvigionamento idrico attraverso bacini di captazione e raccolta acqua piovana ovvero cisterne interrate o pozzi irrigui.
6. Le fontanelle, se previste, dovranno essere collegate alla rete di acqua potabile comunale e rese indipendenti dal circuito irriguo.
7. Per rendere possibile la presa in carico da parte dell'Amministrazione di un impianto, dovranno obbligatoriamente essere forniti:

a) disegno esecutivo *(as built)* dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico degli irrigatori con il calcolo delle portate unitarie dei vari settori;
b) le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dal D.M. n. 37 del 2008 ed eventuali s.m.i.;

8. Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN.

Allegato 5 – SANZIONI E DIRITTI DI SEGRETERIA

Articolo	Violazione	Importi	Sanzione
TITOLO 2	**TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**		
art 9 c3 e art 10 c1	potatura fuori stagione non autorizzata su piante in tutela semplificata	da € 25 a € 150 a pianta	€ 50
art 9 c3 e art 11 c1	potatura fuori stagione non autorizzata su piante in tutela ordinaria	da € 25 a € 150 a pianta	€ 50
art 9 c3 e art 12 c1	potatura fuori stagione non autorizzata su piante in tutela speciale	da € 100 a € 600 a pianta	€ 200
art 9 c4 e art. 10 c2	capitozzatura/abbattimento non autorizzato tutela semplificata	da € 50 a € 300 a pianta	€ 100
art 9 c4 e art. 11 c4	capitozzatura/abbattimento non autorizzato tutela ordinaria	da € 100 a € 600 a pianta	€ 200
art 9 c4 c6 e art. 12 c2,c5	capitozzatura/abbattimento non autorizzato tutela speciale: monumentali tutelate da RER	da € 25 a € 10.000 a pianta	€ 50 oltre il valore ornamentale
art 9 c4 c6 e art. 12 c2,c5	abbattimento siepi di rilievo comunale (tutelate da PSC)	da € 10/m a € 60/m	€ 20
art 9 c4 c6 e art. 12 c2,c5	capitozzatura/abbattimento non autorizzato tutela speciale: tutelate da PSC	da € 250 a € 1.500 a pianta	€ 500
art 9 c4 c6 e art. 12 c2,c5	capitozzatura/abbattimento non autorizzato tutela speciale: zone di tutela naturalistica	da € 250 a € 1.500 a pianta	€ 500
art 9 c4 c6 e art. 12 c2,c5	capitozzatura/abbattimento non autorizzato tutela speciale: sistemna forestale boschivo	da € 250 a € 1.500 a pianta	€ 500
art 9 c4 c6 e art. 12 c2,c5	capitozzatura/abbattimento non autorizzato tutela speciale: aree protette - siti natura 2000- corridoi ecologici	da € 250 a € 1.500 a pianta	€ 500
art 9 c4 c6 e art. 12 c2,c5	capitozzatura/abbattimento non autorizzato tutela speciale: zone di tutela ordinaria	da € 250 a € 1.500 a pianta	€ 500
art 9 c4 c6 e art. 12 c2,c5	capitozzatura/abbattimento non autorizzato tutela speciale: giardini storici	da € 250 a € 1.500 a pianta	€ 500
art 10 c5	mancata ripiantumazione sostitutiva piante in tutela semplificata	da € 50 a € 300 a pianta	€ 100
art 11 c3	mancata ripiantumazione sostitutiva piante in tutela ordinaria	da € 80 a € 480 a pianta	€ 160
art 12 c3 e c4	mancata ripiantumazione sostitutiva piante in tutela speciale	da € 100 a € 600 a pianta	€ 200

art 13 c3	mancata esibizione di autorizzazione o comunicazione	da € 10 a € 60	€ 20
art 14 c6	mancata comunicazione di avvenuta ripiantumazione	da € 10 a € 60	€ 20
art 11 c3	azioni che danneggino o possano danneggiare siepi campestri-tutela ordinaria	da € 25/m a € 150/m	€ 50
art 11 c6	mancata ripiantumazione di siepi campestri - tutela ordinaria	da € 15/m a € 90/m	€ 30
art 16 c1	potatura di piante pubbliche da parte di privati senza permesso	da € 100 a € 600 a pianta	€ 200
art 16 c1 e art 26 c2 f)	abbattimento di piante pubbliche da parte di privati senza permesso	da € 300 a € 1.800 a pianta	€ 600
art 16 c1 e art 26 c2 f)	danneggiamento di piante pubbliche da parte di privati	Da € 50 a € 300 a pianta	€ 100
art 16 c1 e art 26 c2 f)	danneggiamento di siepi pubbliche da parte di privati	da € 25 a €150/m	€ 50
TITOLO 3	**NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE**	**Importi**	**Sanzione**
art 20 c1	attività che rechi danno alla pianta, su area o volume di pertinenza della pianta	da € 25 a € 150	€ 50
art 21 c3	depositi di materiale sul prato	da € 25 a € 150 oltre ripristino	€ 50
art 23 c1	mancata idonea protezione delle piante nelle aree di cantiere	da € 30 a € 180	€ 60
art 23 c3	mancata rimozione protezione delle piante al termine dei lavori	da € 30 a € 180	€ 60
art 23 c4	volume ed area di pertinenza delle piante	da € 30 a € 180	€ 60
TITOLO 4	**FRUIZIONE DEL VERDE PUBBLICO**	**Importi**	**Sanzione**
art 25 c3	attività generiche che possono arrecare danno all'area verde o disturbo ai frequentatori	da € 15 a € 90	€ 30
art 26 c1 e c2	uso e comportamenti che provocano degrado alle aree verdi	da € 25 a € 150	€ 50
art 26 c2	procurare danno o degrado del verde pubblico	da € 15 a € 90	€ 30
art 26 c2 b)	versare sostanze dannose inquinanti	da € 100 a € 600	€ 200
art 26 c2 c)	impermeabilizzare il suolo	da € 90 a € 540	€ 180
art 26 c2 d)	effettuare scavi non autorizzati	da € 110 a € 660	€ 220
art 26 c2 g)	raccogliere o asportare bulbi/terra	da € 12,50 a € 75	€ 25
art 26 c2 h)	calpestare aiuole etc	da € 12,50 a € 75	€ 25

art 26 c2 k)	danneggiare o imbrattare segnaletica e/o giochi/Attrezzature	da € 12,50 a € 75	€ 25
art 26 c3	utilizzo improprio spazi verdi	da € 50 a € 300	€ 100
art 26 c3 c)	campeggiare	da € 12,50 a € 75	€ 25
art 26 c3 d)	accatastare materiale infiammabile o accendere fuochi	da € 60 a € 360	€ 120
art 26 c3 h)	utilizzo di modelli con motore a scoppio	da € 20 a € 120	€ 40
art 26 c4	attività e manifestazioni non autorizzate e comportamenti che possano recare disturbo, danno	da € 77 a € 462	€ 144
art 26 c5	non spegnere i mozziconi di sigarette, non buttarli, non segnalare principi di incendio	da € 30 a € 180	€ 60
art 27 c1	circolare o sostare con mezzi a motore non autorizzati	da € 20 a € 120	€ 40
art 28 c1 c2 c3	utilizzo improprio di biciclette	da € 10 a € 60	€ 20
art 29 c1	non sorvegliare i bambini durante l'utilizzo delle attrezzature ludiche	da € 20 a € 120	€ 40
art 29 c2	utilizzo da parte di adulti e adolescenti di attrezzature ludiche non progettate allo scopo - utilizzo improprio e difforme delle attrezzature	da € 20 a € 120	€ 40
art 30 c8	accesso ai cani ove non consentito	da € 25 a € 150	€ 50
art 32 c4 a)	mancata custodia dei cani all'interno dell'area di sgambamento - provocare danni alle attrezzature e al verde	da € 25 a € 150	€ 50
art 31 c4 c)	non avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti	da € 25 a € 150	€ 50
art 31 c4 d)	abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere	da € 25 a € 150	€ 50
art 31 c4 e)	addestrare cani da caccia, difesa o guardia	da € 50 a € 300	€ 100
TITOLO 5	**NORME PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA**	**Importi**	**Sanzione**
art 34 c1	incendiare o diserbare chimicamente sponde dei fossi - scoli - canali- aree incolte per eliminare erba e canne	da € 77 a € 462	€ 144
art 34 c2	mancata comunicazione o non rispetto delle distanze nelle operazioni di eliminazione col fuoco di potature	da € 77 a € 462	€ 144
art 35 c1 a)	mancato sfalcio o pulizia di fossi di scolo o irrigazione da parte dei frontisti	da € 25 a € 150	€ 50
art 35 c1 b)	mancato taglio o potatura di rami o siepi che protendono oltre il ciglio stradale pericolosi per la circolazione da parte dei frontisti	da € 25 a € 150	€ 50

art 35 c2	tombare o deviare fossati e corsi d'acqua del sistema principale d'irrigazione o di scolo senza autorizzazioni	da € 25 a € 150 e ripristino	€ 50
art 36 c1	tombamento di specchi d'acqua senza autorizzazione	da € 100 a € 600 e ripristino	€ 200

Articolo	**IMPORTI DI SEGRETERIA**	
art.14 c5 a)	Oneri messa a dimora. Importo mancata ripiantumazione in loco dell'esemplare - valido solo per alberature in tutela semplificata e ordinaria-	€ 25
art.14 c5 b)	Oneri fornitura e messa a dimora. Importo mancata ripiantumazione in loco dell'esemplare - valido solo per alberature in tutela semplificata e ordinaria-	€ 75
art.11 c2 d)	Diritti di segreteria per rilascio nulla osta abbattimento in 7gg. (valido solo per le alberature in tutela ordinaria)	€ 30

CONTRIBUTI TECNICI

1 - GLOSSARIO

Abiotici (fattori)
I fattori **abiotici** comprendono le caratteristiche fisiche e chimiche dell'ambiente materiali dell'ambiente quali la temperatura, luce solare e vento.

Alberature spoglianti
Alberi o arbusti che nella stagione sfavorevole (nelle nostre zone quasi sempre l'inverno) perdono le foglie.

Autoctona
Riferito ad una specie vegetale, indica che questa si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova.

Alloctona/naturalizzata
Riferito ad una specie vegetale, indica che questa è originaria di regioni diverse da quella di riferimento e che, successivamente immigrata in un nuovo areale (per cause naturali o antropiche) ha trovato condizioni adatte per la crescita di popolazioni stabili.

Agritelo
Tessuto per pacciamatura robusto e poroso, solitamente in polipropilene stabilizzato ai raggi UV. Assicura il passaggio dell'aria mantenendo il terreno sottostante biologicamente vivo.

Ancorette
Parte del sistema di fissaggio della pianta al terreno tramite cavi d'acciaio e zavorre utile a garantirne la stabilità.

Apice / freccia apicale
Parte terminale del ramo.

Arbusti a macchia
Arbusti piantumati a distanza ravvicinata.

Branca
Ramo di due o più anni inserito sul tronco (branca primaria) o inserito su branca primaria (branca secondaria) e via di seguito.

Callo di cicatrizzazione
Tessuto che si forma sulla superficie di una lesione, a cicatrizzare l'organo vegetale ferito.

Caratteristiche pedoclimatiche Caratteristiche del suolo e del clima che possono influire sulla crescita e lo sviluppo delle piante.

Cespugli / rosai coprisuolo Piante arbustive con altezza inferiore a 1 metro e con sesto d'impianto ravvicinato a copertura completa del suolo.

Collare del ramo Rigonfiamento della corteccia che si forma in corrispondenza dell'inserzione di un ramo.

Colletto Porzione anatomica di un albero, che collega il fusto con le radici di ancoraggio.

Dominanza apicale Fenomeno di accrescimento che regola la forma di una pianta mediante la freccia apicale.

Erbacee perenni Specie erbacee che svernano all'aperto e crescono per almeno tre anni nello stesso posto.

Gemma avventizia Gemma che si sviluppa a seguito di un danno o di una alterazione fisiologica generando un ramo con attaccatura precaria.

Germogliazione Produzione di germogli.

Germoglio Giovane ramoscello o gruppo di foglioline che nasce dalla gemma di una pianta.

Intervento cesorio Taglio di potatura di un organo della pianta.

Pacciamatura Copertura del terreno con uno strato di materiale, attuata al fine di impedire la crescita di erbe infestanti , mantenere l'umidità nel suolo e proteggere il terreno dall'erosione.

Piante ornamentali Piante dalle specifiche qualità estetiche, utilizzate come abbellimento per giardini, parchi e alberature stradali.

Policormico Di pianta che si sviluppa con più fusti di pari importanza, invece di un solo fusto principale.

Ramificazione monopodiale Si dice di piante in cui lo sviluppo del fusto è maggiore delle branche primarie, quello delle branche primarie maggiore di quello delle branche secondarie, e così via (caratteristico dell'Abete e di molte altre conifere)

Radici primarie o principali Sono le prime radici che si sviluppano dal seme e crescono normalmente in direzione inversa del tronco introducendosi profondamente nel terreno.

Radici secondarie Sono quelle che si originano dalla ramificazione delle radici primarie.

Resinose Detto di piante che producono resina, solitamente riferito alle conifere.

Riscoppio Crescita incontrollata di nuovi rami.

Sesto d'impianto In fase di piantumazione è la distanza tra le piante.

Scosciatura Rottura di un ramo nel punto dell'attaccatura al tronco o a un ramo maggiore.

Smezzole Termine commerciale che indica un legno segato a sezione rettangolare o semircolare, con una dimensione doppia dell'altra.

2 – ESEMPI DI PARCHEGGI ALBERATI

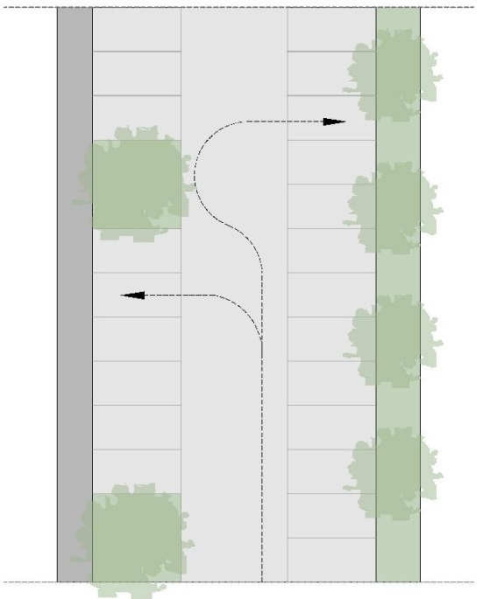

Posteggi affiancati a pettinine a 90°

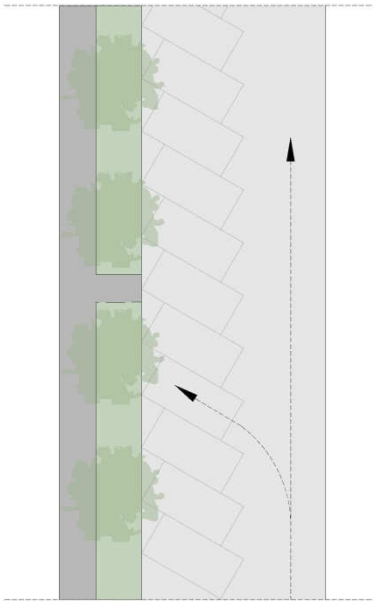

P osteggi a 60°

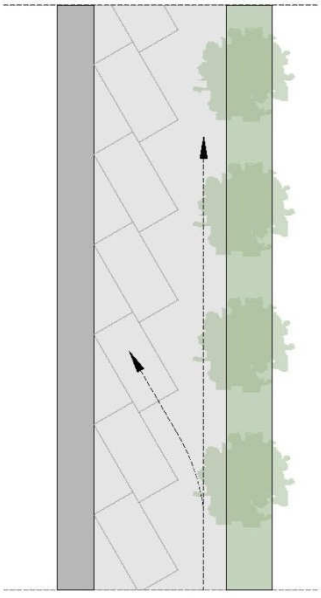

Posteggi a 30°

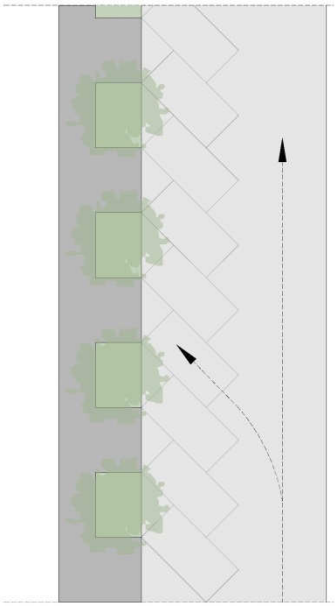

Posteggi a 45°

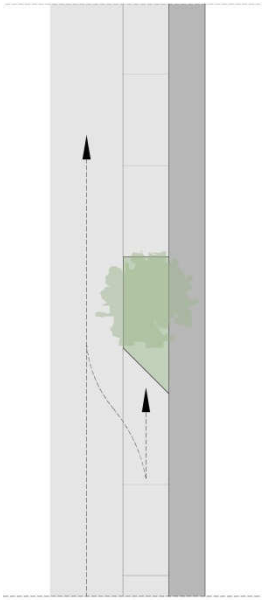

Posteggi in linea

3 – DISTANZE DAI CONFINI

CODICE CIVILE: ART 892- DISTANZE PER GLI ALBERI

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro .

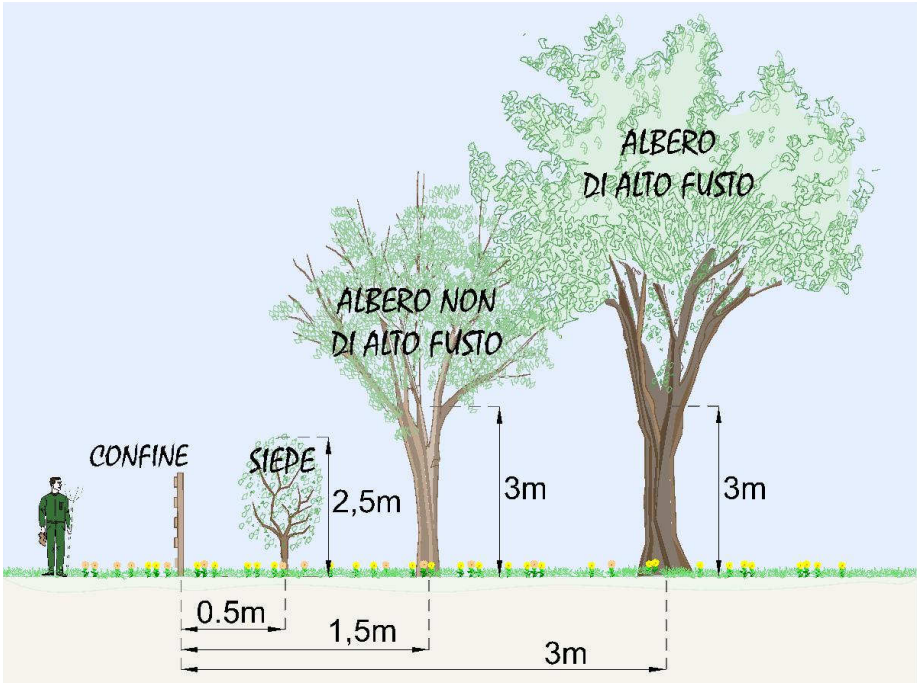

Distanze dal confine – Codice Civile

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI: ART 13 - DISTANZE DELLE PIANTE DAI CONFINI ALTRUI

(titolo 5, capitolo 2, lettera p) piante da vivaio e da trapianto)

Nella provincia di Modena le distanze cui le piante possono essere poste a dimora dai confini delimitanti cortili e fabbricati sono le seguenti:

1) Piante ad alto fusto e piante non di alto fusto, così come sono intese nell'art 892 del codice civile: a mt. 1 dal confine.

2) Siepi vive, arbusti, viti e piante da frutto di altezza non maggiore di mt. 2,5: a mezzo metro.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

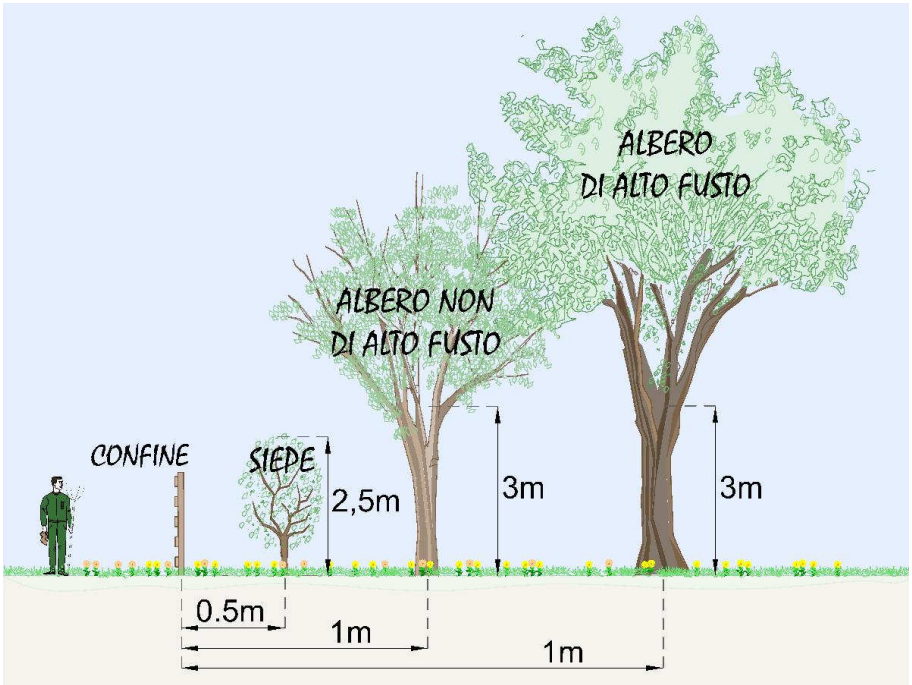

Distanze delle piante dai confini altrui – Raccolta Provinciale degli Usi

REGOLAMENTO DEL VERDE: ALLEGATO 4 - ART 6 - DISTANZE DAI CONFINI, EDIFICI E MARCIAPIEDI

Nell'ambito di realizzazioni di nuove aree a verde pubblico relative a opere di urbanizzazione in cessione, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile e del NCDS in merito alle distanze per le alberature (art. 892 e successivi) e dagli enti preposti nonché dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.

Tabella A: Distanze minime dai confini

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DAI CONFINI
1°grandezza (altezza > 20 m)	6 m
2°grandezza (altezza 10-20 m)	4 m
3°grandezza (altezza < 10 m)	3 m

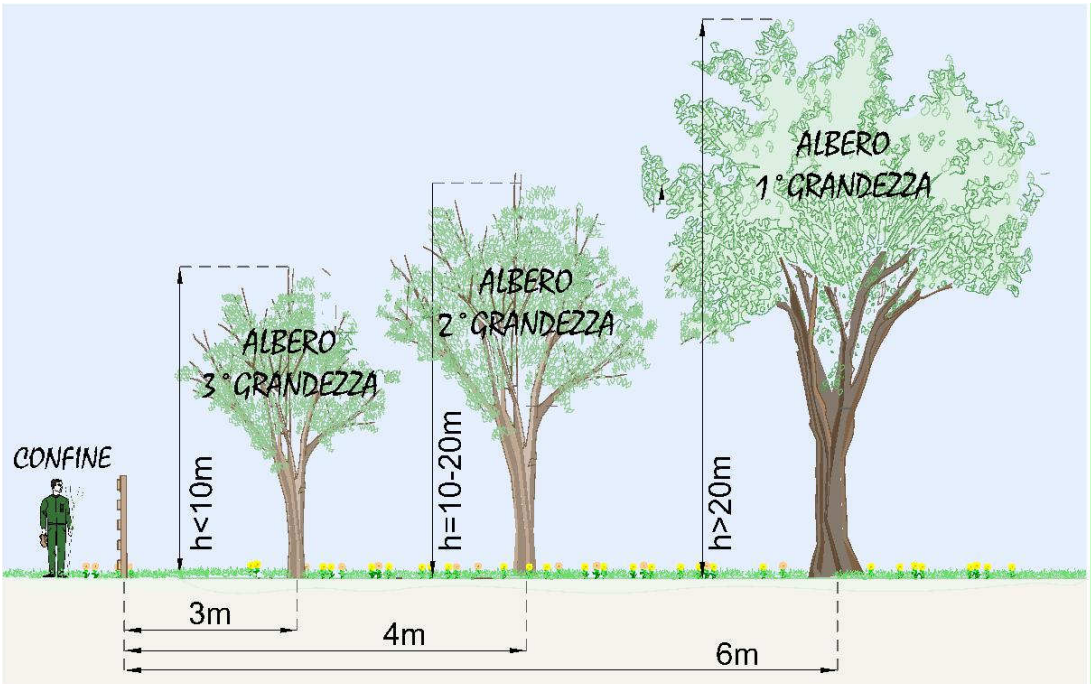

Distanze dai confini – regolamento del verde

4 – RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE TIPICHE

Immagini estratte da “Alberi ed arbusti in Italia – manuale di riconoscimento” di M.Ferrari e D. Medici – Edagricole Bologna

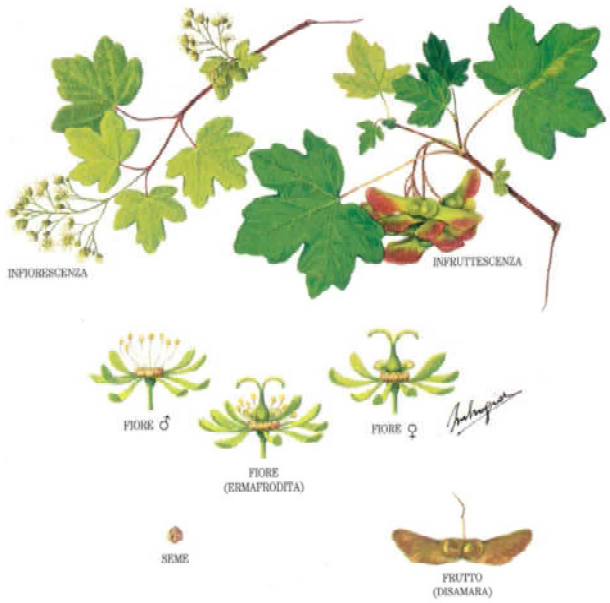

Acero campestre *(Acer campestre)*

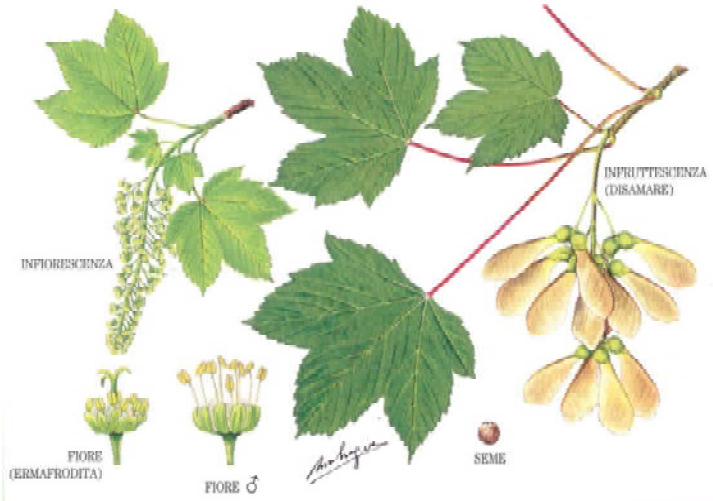

Acero di monte (*Acer pseudoplatanus)*

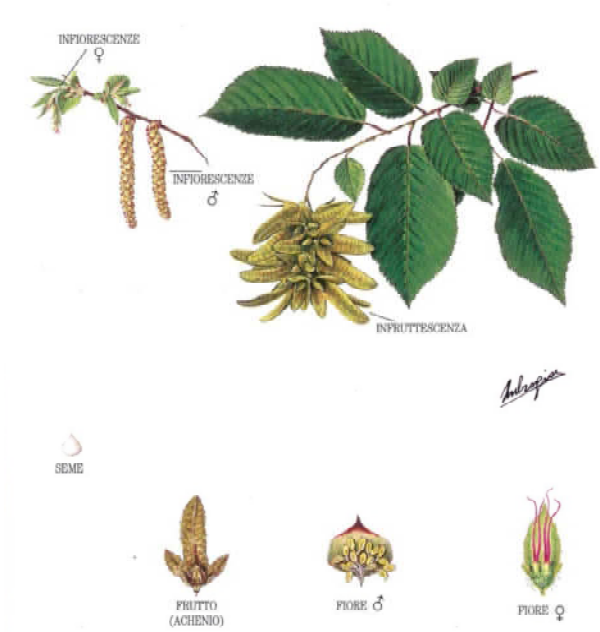

Carpino Bianco *(Carpinus betulus)*

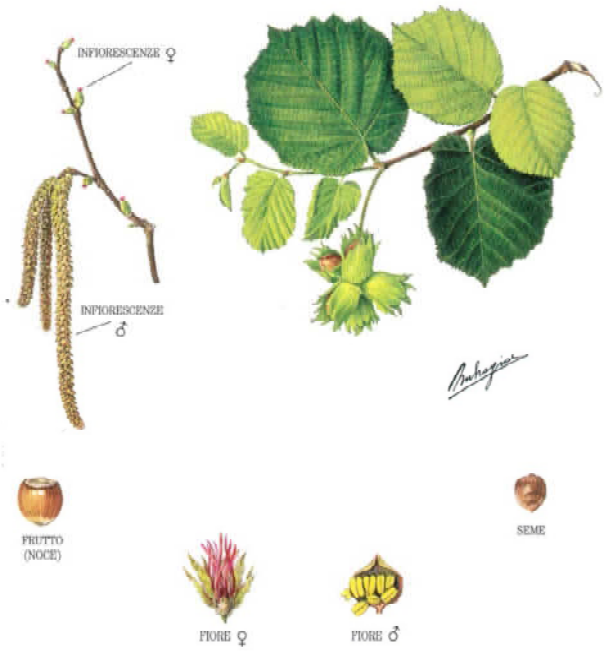

Nocciolo (*Corylus Avellana)*

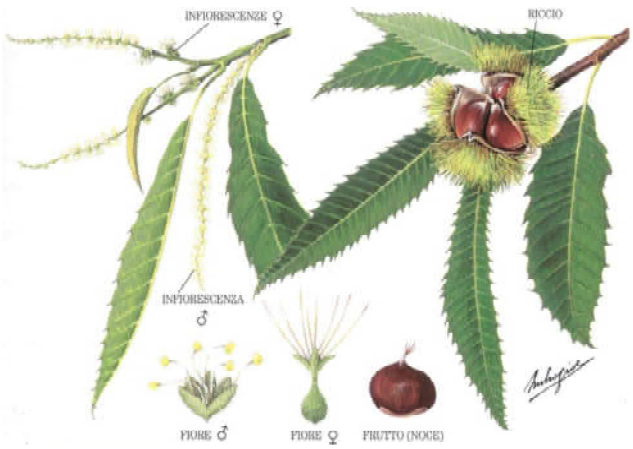

Castagno *(Castanea sativa)*

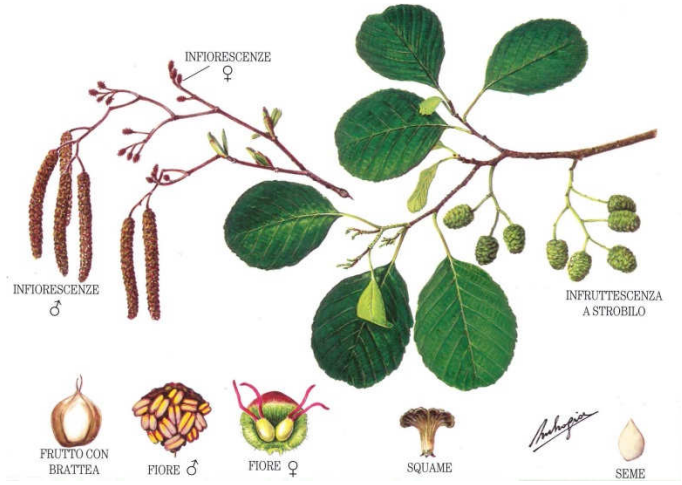

Ontano *(Alnus Glutinosa)*

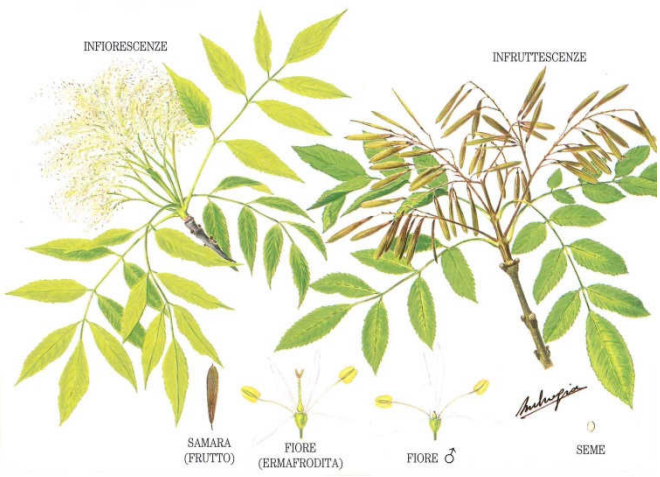

Orniello *(Fraxinus ornus)*

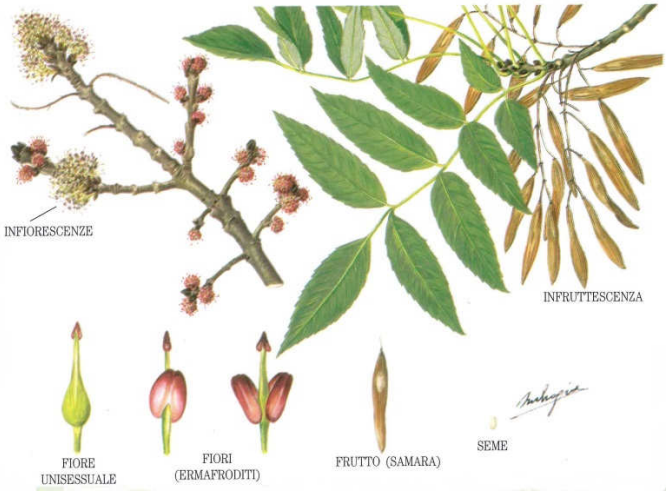

Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior)*

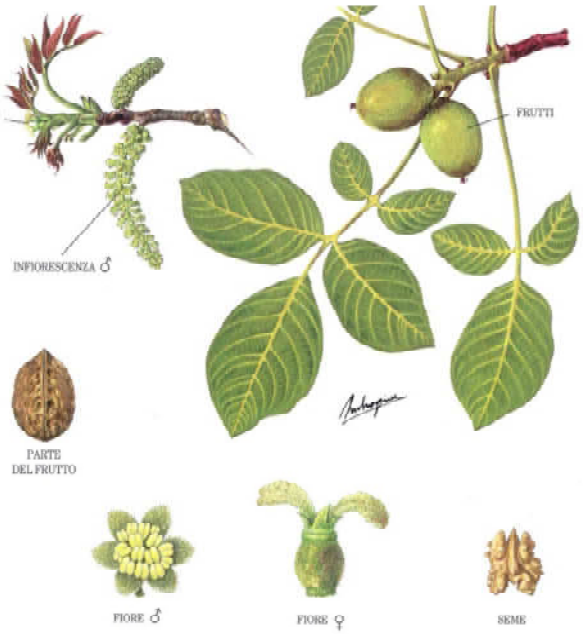

Noce europea *(Juglans regia)*

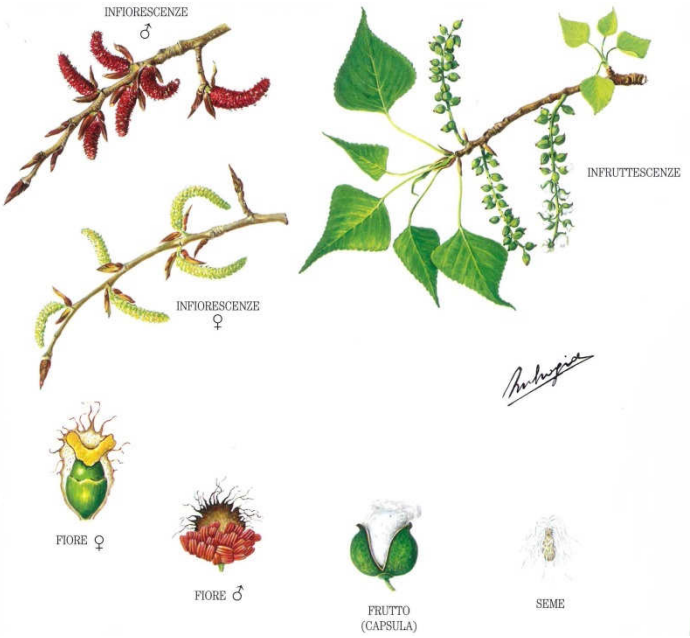

Pioppo nero (*populus nigra)*

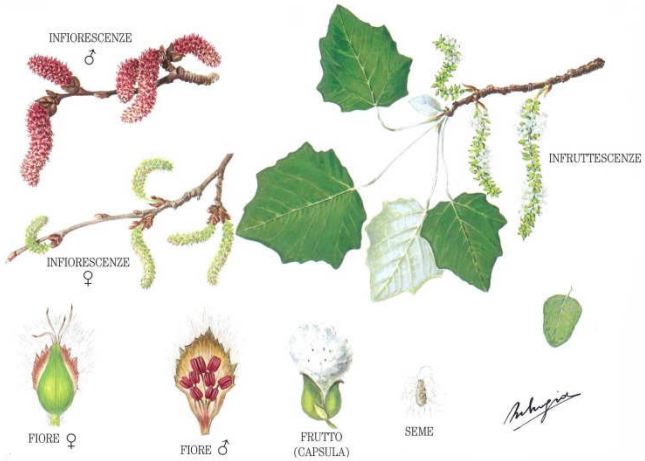

Pioppo bianco *(populus alba)*

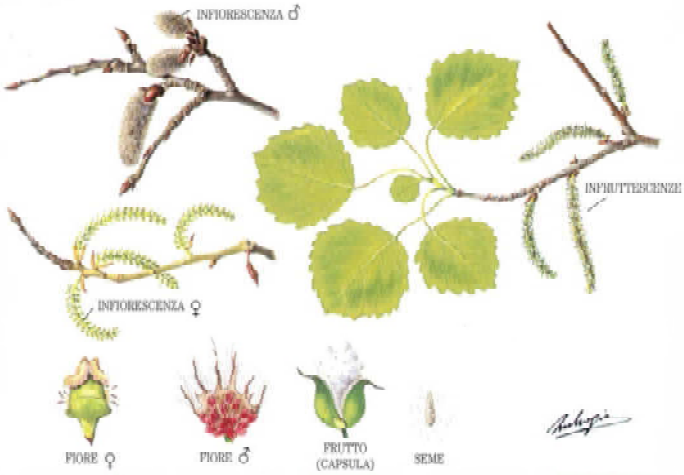

Pioppo tremolo (*populus tremula)*

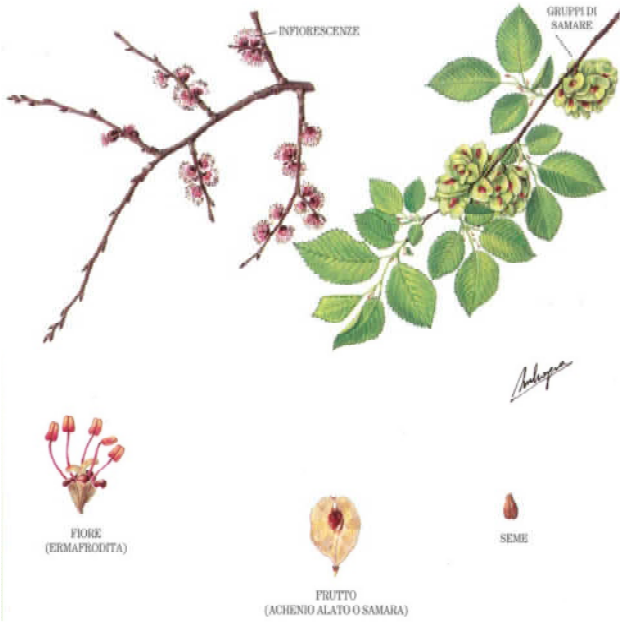

Olmo campestre *(Ulmus minor)*

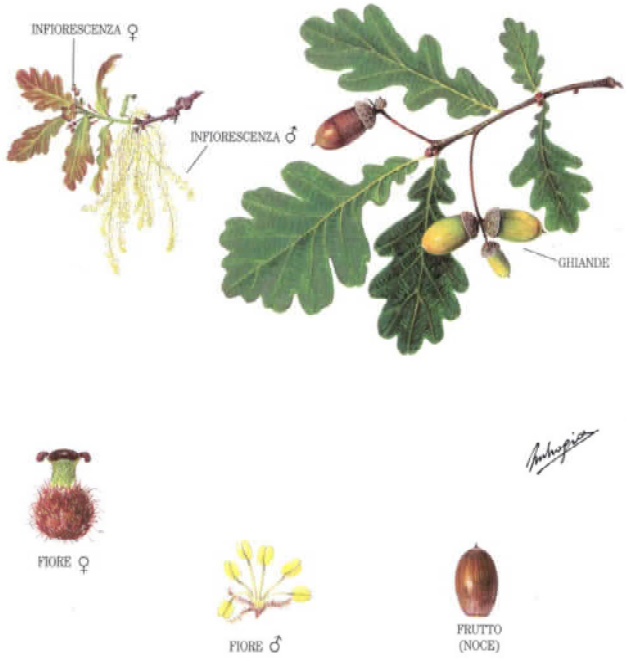

Farnia (*Quercus robur /Quercus peduncolata)*

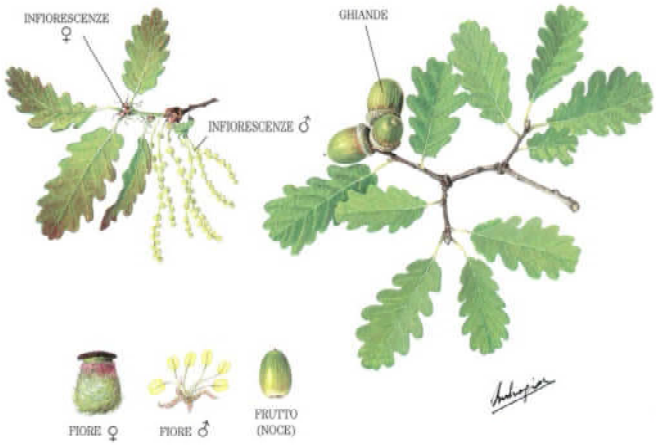

Rovere *(Quercus petraea)*

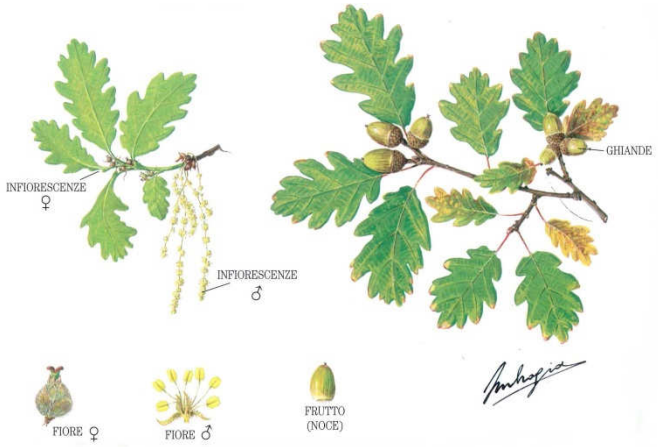

Roverella (*Quercus pubescens)*

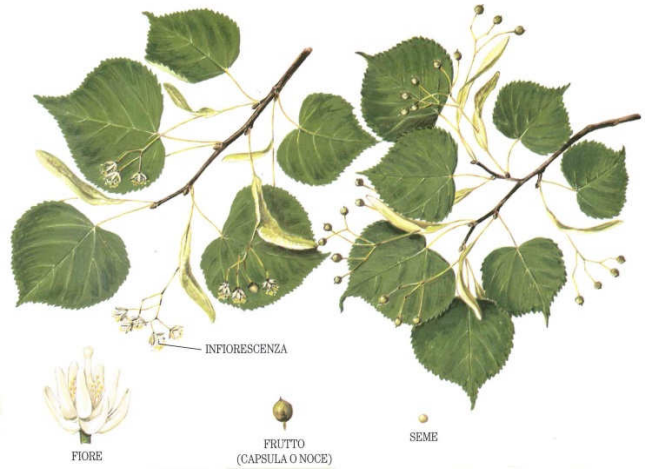

Tiglio selvatico *(Tilia cordata)*

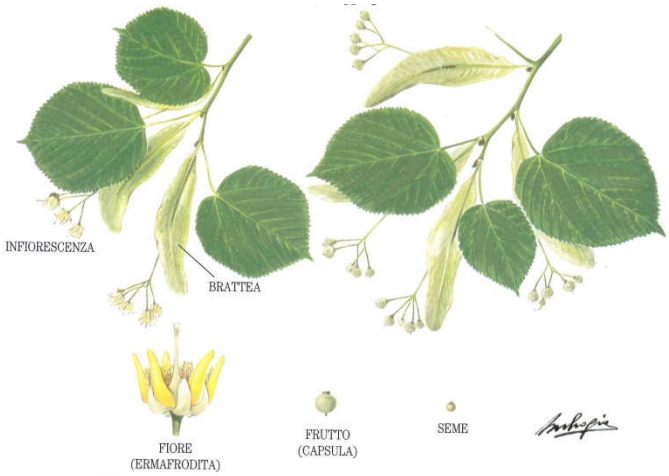

Tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos)*

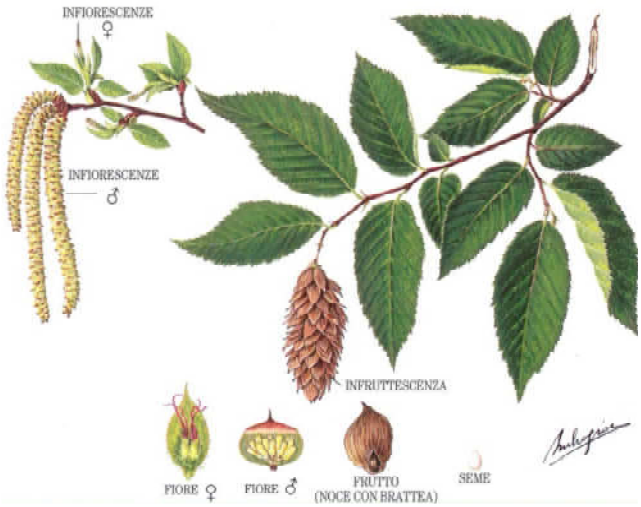

Carpino nero *(Ostrya carpinifolia)*

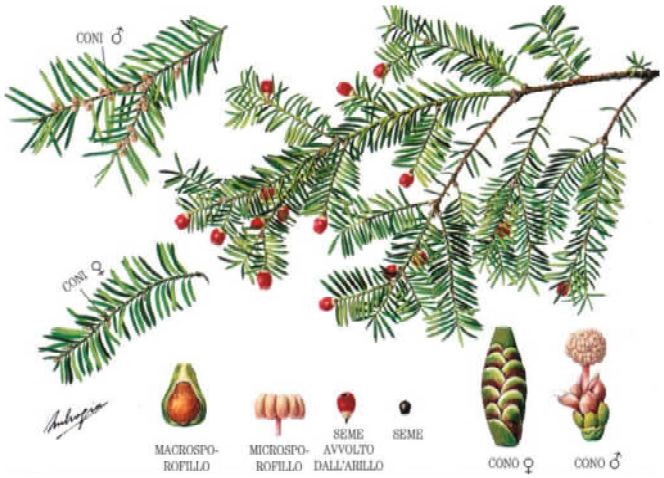

Tasso (*Taxus baccata)*